

LXXIV.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge: Conservazione dei Monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* — *Nuova redazione dell'articolo 3., sospeso, comunicata dal Senatore Vitelleschi, Relatore* — *Approvazione dell'articolo* — *Nuova redazione dell'articolo 4. sospeso, comunicata dal Relatore* — *Emendamento proposto dal Senatore Carallini combattuto dal Relatore e dal Ministro della Pubblica Istruzione* — *Ritiro dell'emendamento Carallini* — *Approvazione dell'articolo 4.* — *Schiariamenti chiesti dal Senatore Di Giovanni sull'articolo 5. forniti dal Relatore* — *Osservazioni del Senatore Rosa, cui rispondono il Ministro ed il Relatore* — *Nuove considerazioni del Senatore Rosa* — *Approvazione dell'articolo 5.* — *Emendamento proposto dal Senatore Pepoli G. all'articolo 6.* — *Considerazioni del Ministro e proposta di emendamento* — *Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale per nuovo esame* — *Dichiarazione del Senatore Pepoli G.* — *Il rinvio è accettato dal Ministro e dall'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del Relatore e del Senatore Carallini sull'articolo 7.* — *Aggiunta all'articolo medesimo proposta dal Ministro e accettata dall'Ufficio Centrale* — *Dubbio del Senatore Massarani, cui risponde il Ministro* — *Replica del Senatore Massarani* — *Spiegazioni fornite dal Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Massarani* — *Approvazione dell'art. 7. e dell'8 con un emendamento proposto dal Ministro* — *Modificazione proposta dal Ministro all'articolo 9, oppugnata dal Relatore* — *Approvazione dell'articolo 9 e del 10* — *Varianti proposte dal Senatore Massarani all'articolo 11 e seguenti.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Cipriani, di un mese, per motivi d'ufficio; il Senatore Villa-Riso, pure di un mese, per motivi di salute; il Senatore Frasso, di un mese, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

PRESIDENTE. Siccome il Ministro della Pubblica Istruzione sta in conferenza coll'Ufficio Centrale in una sala degli Uffici, conviene attendere qualche istante.

(Entrano poco stante nell'Aula l'Ufficio Centrale ed il Ministro.)

PRESIDENTE. Avverto il Senato che ieri, a seconda di quanto si legge nel processo verbale, furono all'Ufficio Centrale rinviati gli articoli 3, 4 e 5 perchè d'accordo coll'onor. Ministro venisse modificata la formula dei medesimi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Prego l'onorevole Relatore di comunicare al Senato le deliberazioni dell'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'articolo 3° rimase sospeso per il 4° comma che venne in discussione dietro appunti fatti dall'onorevole Senatore Pepoli. Esso sarebbe redatto dall'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, in questa dizione:

« Le vertenze che potranno insorgere fra le autorità locali e gli interessati, se d'indole scientifica od artistica, saranno definite dalle Giunte superiori d'arte e d'archeologia.

« Quando persista il dissenso fra gli interessati, si potrà aver ricorso ai Tribunali ordinari.

« A questi si avrà sempre ricorso nelle questioni esclusivamente amministrative e giuridiche. »

PRESIDENTE. Rileggo la nuova proposta fatta dall'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, del 4° comma dell'articolo. Il progetto dell'Ufficio Centrale diceva prima:

« Le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra le autorità e gli interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno, sopra il parere delle Giunte superiori d'arte e di archeologia, decise dal Ministro dell'Istruzione Pubblica; se d'indole amministrativa o giuridica, saranno risolte dai Tribunali ordinari. »

La nuova formola è la seguente:

« Le vertenze che potranno insorgere fra le autorità locali e gli interessati, se d'indole scientifica o artistica saranno definite dalle Giunte superiori di arti e di archeologia. Quando persista il dissenso fra gli interessati, si potrà avere ricorso ai Tribunali ordinari; a questi si avrà sempre ricorso nelle questioni esclusivamente amministrative e giuridiche. »

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti: Chi intende di approvare il capoverso del quale ho testè dato lettura, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Vari altri appunti furono fatti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, prima che si proceda all'articolo 4°, porrò ai voti tutto l'articolo 3°, del quale sono già approvate le varie parti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 3.

Degli oggetti indicati nell'art. 1° dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a cura delle Autorità locali a questo effetto delegate e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso articolo 1 ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'Istruzione Pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agli interessati.

Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei casi ed in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1° posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando siano di tale importanza...

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. È stato osservato che sarebbe opportuno di aggiungere dopo l'avverbio *quando* le parole: *non avendola...*

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si aggiungeranno le parole: *non avendola*.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI rilegge:

« Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1° posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando, non avendola, sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

« Le vertenze che potranno insorgere tra le autorità locali e gli interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno definite dalle Giunte superiori d'arte o d'archeologia. Quando persista il dissenso tra gli interessati, si potrà aver ricorso ai tribunali ordinari. A questi si avrà sempre ricorso nelle questioni esclusivamente amministrative e giuridiche.

« Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione. »

PRESIDENTE. Chi intende approvare l'art. 3° tale e quale è stato emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora la parola è all'onorevole Relatore sull'art. 4°.

Senatore **VITELLESCHI**, *Relatore*. Secondo le varie osservazioni fatte all'articolo 4°, tanto dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, quanto da altri onorevoli Senatori, la dizione di questo articolo sarebbe stata convenuta fra l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro a questo modo:

« Se alcuno degli enti morali dimostrasse al Ministero o alle autorità da esso delegate di non potere sobbarcarsi agli oneri inerenti alla custodia, alla conservazione dei monumenti ad essi affidata per l'articolo 1° di questa legge, il Ministero potrà provvedere di accordo col l'ente morale interessato, ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

« Le stesse disposizioni valgono per i monumenti d'arte, di archeologia, di proprietà privata che abbiano la natura di immobili, e che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti di interesse nazionale e descritti nei cataloghi. Per i privati basterà una semplice dichiarazione. »

Senatore **CAVALLINI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CAVALLINI**. Vorrei interpellare l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale a dichiarare, se essi hanno posto mente alle due lacune, che, secondo me, presenta anche la redazione ora proposta dall'Ufficio Centrale.

Nel primo progetto della Commissione si proponeva che allorché l'ente morale interessato dichiarasse che è impari alle sue forze economiche e finanziarie a sostenere la spesa per la conservazione del monumento, dovesse intervenire lo Stato col concorso del comune e delle provincie.

Oggi l'Ufficio Centrale alla parola *dichiarazione* sostituisce l'altra di *dimostrazione*, lo che significa che l'ente morale, dovrà non solo *dichiarare*, ma *dimostrare*, ossia provare di trovarsi nella impossibilità di sostenere le spese necessarie alla conservazione del monumento. In questa riforma non si può a meno di riconoscere che l'emendamento dell'Ufficio Cen-

trale è preferibile alla primitiva redazione, ed io pure l'accetto.

Se non che nasce ancora il dubbio sul modo a provvedere nel caso in cui vi sia dissenso tra l'ente interessato e il Governo intorno alla validità della prova addotta. Può accadere che il Governo dichiari che la prova fornita è insufficiente, mentre all'opposto l'ente interessato crederà di averla data pienissima, di avere cioè dimostrato di essere in condizioni tali da non poter sopperire alla spesa occorrente. In questo caso di conflitto tra il Demanio e l'ente interessato intorno alla efficacia della prova, chi è chiamato a statuire definitivamente? Nessuno; lo che vuol dire che impunemente il Governo potrà ricusare la prova fornita, quando pure fosse convincente e pienissima. Ma se la legge non ha la sua sanzione, egli è evidente che non ha alcuna importanza, perchè può essere senza alcun pericolo dal Governo violata.

Mi pare che dovrebbe essere costituita una autorità superiore per provvedere in modo definitivo ed obbligatorio per tutti, e, secondo me, quest'autorità dovrebbe essere il Tribunale ordinario. Vegga il Ministro, vegga l'Ufficio Centrale se non è opportuno fare su ciò un'aggiunta all'articolo 4° per evitare inconvenienti, e se vogliono che la legge sia seria ed efficace.

Vengo all'altra lacuna. Nell'art. 4° è detto, che allora quando è dimostrato che l'ente morale non può sobbarcarsi alle spese per la custodia e conservazione del monumento, il Ministero potrà provvedere col concorso del Comune e della Provincia, oppure ricorrere alla espropriazione forzata.

Il Governo ha dunque due mezzi ai quali ricorrere: o sostenere l'onere della spesa, o riscattare. Ma questi due mezzi non sono per lui *obbligatori*. Egli ha solo la *facoltà* di profittarne, ma non ha punto l'*obbligo* di usarne, perchè l'articolo adopera la parola *potrà*, ed altro è il *potere*, altro è il *dovere*: che se il Ministero, invece di *profittare* o del primo o del secondo mezzo, credesse di non usare né dell'uno né dell'altro, il monumento resterebbe senza alcuna tutela, perchè niuno sarebbe chiamato a provvedere per la sua conservazione.

Lo spirito della legge, che è quello di provvedere ai mezzi per la conservazione degli oggetti importanti per arte, od antichità storica, parmi debba imporre l'obbligo al Governo di

provvedere, e quindi, secondo me, si dovrebbe dire *dovrà provvedere*, oppure *provvederà* in modo obbligatorio, in uno o nell'altro senso, secondo i casi, a beneplacito del Governo. Questi provveda come crede meglio e sia tenuto a provvedere, perchè altrimenti, quando il Ministero non vi sia obbligato, avvenendo il caso in cui egli credesse di non provvedere nè in un caso nè nell'altro, il monumento resterà senza tutela, ed andrà irrimediabilmente in rovina.

Ciò premesso, mi limito a proporre che invece di dire: *potrà provvedere* si dica: *dovrà provvedere*.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, in sostituzione di quello del progetto.

(Vedi sopra).

Senatore CAVALLINI. Propongo altresì che alla fine dell'articolo dove dicesi: « ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 » si dica: « ovvero si varrà », ecc.

PRESIDENTE. A questo articolo il Senatore Cavallini propone che ove si dice: « il Ministero potrà provvedere di accordo coll'ente morale, ecc. » si dica invece: « il Ministero dovrà provvedere, ecc. » e dopo, dove dice: *ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge*, si dica: *ovvero si varrà degli articoli ecc.*

Domando al Relatore se l'Ufficio Centrale accetta le varianti proposte dall'onor. Senatore Cavallini.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'articolo 1° di questa legge, parlava delle amministrazioni pubbliche e degli enti morali; adesso sono state tolte le parole amministrazioni pubbliche, ma il significato è lo stesso. Non fa ancora motto dei cataloghi; esso vuole che tutti gli oggetti d'arte che hanno valore storico o artistico siano indistintamente conservati. Quando poi si è trattato delle obbligazioni speciali che da quell'obbligo di conservazione risultano, allora si è venuti alla misura dei cataloghi, particolarmente a fronte delle proprietà private, anche fino a un certo punto per le amministrazioni pubbliche, ma specialmente per le private.

Ma nel primo comma del 4° articolo non si parla ancora che di enti morali. Quindi l'obbligazione di provvedere per gli enti morali è una

obbligazione generica, non è limitata a' cataloghi. Ora, se si fosse detto: « il Ministero dovrà provvedere » si sarebbe creata una obbligazione maggiore in tutti, e negli enti morali e nel Ministero, da dovere ad ogni monumento qualsiasi provvedere necessariamente.

Questa è stata la ragione perchè non si è creduto di dover mettere in questo articolo l'obbligazione. Quando si volesse mettere l'obbligazione, bisognerebbe tornare a definire che l'obbligazione è esclusivamente per i monumenti iscritti nei cataloghi; ma in verità non credo che ve ne sia bisogno, chè una volta che nel corso della legge per i monumenti scritti nei cataloghi ci sono le obbligazioni precise per tutti, ciò importa che potrà sorgere fra il Ministero e le diverse Amministrazioni una questione di pertinenza, ma mai il caso per cui rimangano senza nessuno che se ne occupi. Potrebbe solo accadere per i monumenti non iscritti ne' cataloghi, nel qual caso, quando l'amministrazione proprietaria non se ne curi, nè il Governo voglia intervenire, quando, cioè, tutti gli interessati non se ne curino, ciò significherebbe che quel monumento non val la pena di esser mantenuto, non ha il grado d'interesse perchè vi siano impiegati denari ed opere.

Questa è la ragione per cui non venne cambiato quel *potrà* in *dovrà*. Se il Ministro accettasse il *dovrà*, ma tassativamente per i monumenti iscritti nei cataloghi, farebbe, a mio avviso, cosa superflua, pur nullameno non dannosa.

Ma bisognerebbe guardarsi bene che il Ministro non venisse obbligato a curare dei monumenti pei quali si è voluto dalla legge che non ci fosse obbligazione per alcuno, altrimenti si tornerebbe alla difficoltà che minaccia costantemente questa legge, quella cioè di determinare i soggetti ai quali si applica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che le avvertenze fatte dall'onor. Relatore abbiano reso capace l'onor. Senatore Cavallini della gravità della correzione che esso apporterebbe trasformando una facoltà in un obbligo. La gravità è, sia rispetto al numero dei monumenti, sia rispetto alle finanze. Ma allorquando l'una e l'altra è definita, ce n'è una ancora più grave,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

ed è vedere a chi appartenga l'obbligo, se ad un solo od a parecchi, cioè Governo, Provincia e Comune.

Ecco dunque come questo emendamento importa una questione di spesa obbligatoria per il Governo, per il Comune e per la Provincia.

Se il Senato vuole andare in questa via, certo è che il Governo non avrebbe delle potenti ragioni da opporre per l'osservazione fatta dall'onor. Vitelleschi, il quale ha detto: Quando voi vogliate definire questo obbligo, è evidente allora che quest'obbligo non può riguardare che quei monumenti i quali nel catalogo sono scritti e sono veramente di reale importanza. Ma è utile questa correzione che ci ha domandato? Già da una parte mette un pauroso obbligo alle pubbliche amministrazioni, e lo dico pauroso inquantochè nè io nè alcuno credo che possa dire a quanto salirà la spesa necessaria a ciò; e volere cosa che non può, o male può essere definita, non mi pare prudente.

Questa libera facoltà che si riconosce al Ministero, in unione coi Comuni e colle Provincie, di provvedere là dove il proprietario ente morale non basta, corrisponde al possibile ed all'attuale modo di procedere.

Si vedrà in un corso di trattative le quali non riescono infruttuose quasi mai quando possa contribuire ciascuno. Se il monumento è di reale importanza, è inutile lo imporre l'obbligo, poichè non troveremo Governo, non troveremo Provincia o Comune che si voglia rifiutare, secondo le proprie forze, all'adempimento di una obbligazione morale; e quando la conservazione e la riparazione fossero molto più gravi e costose che non possa bastare la somma, libera in quel tempo per sussidiare il monumento, che cosa si fa? Si riduce a proporzioni più modeste il progetto, e si pareggia alla facoltà dello spendere, e in ogni caso si procura di mantenerne lo stato attuale, impedire danni ulteriori aspettando che al buon volere rispondano le forze.

Ma temo un'altra cosa: come l'obbligo è fatto sotto l'alternativa o di concorrere d'accordo coll'ente morale, o di espropriare, noi verremmo in moltissimi casi a mettere gli enti morali in una condizione in cui possano essi determinare la legge, sia al Ministero, sia al Comune ed alla Provincia, che si vogliano associare; imperocchè essi si studieranno di provare che

in niuna maniera possono adempiere all'onere che loro è imposto, ed in questo caso sarà necessario che il Governo addivenga all'espropriazione; il Governo sarà obbligato a servirsi degli articoli 83, 84 e 85, diventerà un proprietario enorme di monumenti, i quali niuno vorrà curare; e prego osservare che allora avverrà questo che tali monumenti, i quali, per obbligare il Governo ad assumerne la conservazione, prima si rappresentavano cadenti, e ridotti a tale stato che l'ente morale non li poteva in niuna maniera mantenere, subito dopo che il Governo li abbia presi, non si stimeranno mai riparati abbastanza; non si vorrà solo che li mantenga come sono, ma si pretenderà che li rimetta nello stato primiero, cosicchè s'aprirà un campo troppo largo a questioni ed a spese.

Io quindi pregherei l'onorevole Senatore Cavallini a volersi accontentare di questa forma che la Commissione ha scritto, cioè: « *potrà provvedersi e potrà valersi.* »

In effetti, bisogna pure in questi casi confidare in qualcuno e confidare eziandio in noi; ora, gli illustri uomini che seggono in questo Senato sono avvezzi a domandar conto al Ministero delle cure che esso adopera intorno ai monumenti, e in questa pratica e in questo loro diritto sta una buona guarentigia per le arti nostre. Di più, mi sarà permesso il dirlo, la diffidenza sarebbe ingiusta inquantochè il Governo, per quanto abbiano consentito le forze sue, non è mai venuto meno a nessun concorso che gli sia stato domandato.

O si vuole obbligare il Governo all'iscrizione di somme le quali non si potrebbe presagire neppure quante abbiano ad essere; ma allora che cosa si otterrebbe? Si otterrebbe che le prescrizioni dell'articolo 1° diventerebbero in certo modo illusorie, imperocchè, alla lunga, i monumenti passeranno dai corpi morali e dai privati ancora allo Stato, il quale obbligato a sussidiare, riparare e custodire quei monumenti che altri non può, e facilmente proverà di non potere, ne avrà onere incomportabile, gli altri ne avranno il godimento.

Ecco adunque come in tal modo si cambierebbe quel custode dell'art. 1°.

Importa che i monumenti sieno conservati; or bene, quando il Ministero ha facoltà di chiamare il concorso dei comuni, delle provincie e dello stesso ente morale, se veramente ha un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

valore quel monumento che si vuole conservare, mi pare impossibile che si abbiano a trovare dei rifiuti, mentre questi rifiuti si avrebbero senza dubbio più sovente quando dovesse in questo caso il Governo senz'altro procedere all'espropriazione; e allora davvero pare a me che la legge andrebbe al di là del suo scopo.

Per queste ragioni io prego l'onorevole Senatore Cavallini a non voler insistere sul suo emendamento.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Dal momento che l'Ufficio Centrale e il signor Ministro credono non convenga accettare la mia proposta, perchè troppo estesa, troppo obbligatoria a carico del Demanio, che temono oggi impari al peso che gli verrebbe imposto, io non insisterò, tanto più che giustizia vuole che io riconosca essere le ragioni da loro addotte di non lieve importanza. Non vorrei però che con soverchie disposizioni, le une più vaghe delle altre, la legge avesse poi a rimanere una lettera morta, e che lasciasse, poco più poco meno, il tempo che trova.

Da questa discussione però resterà almeno stabilito che nell'articolo 4° non si tratta di oggetti i quali siano *iscritti nel catalogo*: poichè, quando lo fossero, l'obbligo del Governo di provvedere in un senso o nell'altro sarebbe indeclinabile.

Ciò premesso, mi permetto di aggiungere che, colla formola che io aveva proposta, non intendevo già che lo Stato fosse senz'altro tenuto, per la conservazione del monumento, ad assumere una spesa qualunque, maggiore o minore, ma soltanto a *provvedere* in qualunque maniera perchè il monumento non deperisse, ed in altri termini, io intendevo chiamare la speciale attenzione del Governo sull'oggetto in questione; ed il vocabolo generico *provvedere*, senz'altro aggiungere, spiega abbastanza il mio concetto, perchè altro è provvedere alle opere necessarie che importano una spesa, altro è provvedere dando il mandato per es. alle Commissioni generali o speciali, affinchè si occupino in modo particolare di questo o quell'altro monumento che minaccia rovina.

Del resto, ripeto, non insisto più oltre.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 4°:

« Se alcuno degli enti morali dimostrasse al Ministero o alle Autorità da esso delegate di non potere sobbarcarsi agli oneri inerenti alla custodia e alla conservazione dei monumenti ad esso affidati per l'articolo 1° di questa legge, il Ministero, anche col concorso dei Comuni o delle Provincie, potrà provvedere d'accordo col l'ente morale interessato, ovvero valersi degli articoli 83, 84 e 85 della legge 25 giugno 1865, N. 2339 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

« Le stesse disposizioni valgono per i monumenti di arte e di archeologia di proprietà privata che abbiano la natura d'immobile, e che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi. Per i privati basterà una semplice dichiarazione ».

Se nessuno chiede la divisione, pongo ai voti l'intero articolo testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ha la parola l'onor. Relatore sull'articolo 5°.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'art. 5° non ha incontrato obiezioni che io sappia; finora fu solamente sospeso perchè, siccome in detto articolo si faceva menzione di uno degli articoli sospesi, pareva che non si potesse procedere alla votazione di quell'articolo senza che prima gli altri articoli fossero definiti.

Quindi, ora non rimane che procedere alla discussione ed alla votazione dell'articolo quinto.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Di Giovanni ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Per semplice mia informazione vorrei sapere che cosa s'intenda prescrivere con le parole: *esauriti gli avvertimenti e le cautele*. Gli *avvertimenti* si capisce bene quale relazione possano avere con l'oggetto di questo articolo; ma *cautele* è una parola generalissima, che non comprendo come possa trovar luogo e conciliarsi col concetto espresso nello articolo medesimo.

Vorrei anche essere istruito per sapere se nella frase: « quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati e abbandonati, sarà fatto d'Ufficio dal Ministero » s'intenda impli-

citamente risolta la questione: se la spesa occorrente per la cura e la custodia dei monumenti debba rimanere a carico dello Stato, ovvero, come sembra giusto, esser gravata sugli enti morali che gli hanno trascurati o abbandonati. In questo caso credo che sia necessario di spiegarlo chiaramente.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Per la prima domanda che dirige all'Ufficio Centrale l'onorevole Senatore Di Giovanni, io debbo fargli riflettere che in certe leggi di un'indole così...

Un Senatore. Vaga...

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*... vaga, giacchè mi suggeriscono la parola, e nella quale entrano tanti elementi che non sono giuridici, bisogna condonare qualche espressione la quale non ha una portata assolutamente giuridica; si volle con queste parole raccomandare la Ministero che, prima di procedere a questo atto, che è il più violento che si possa esercitare sopra la proprietà privata, si sieno esaurite tutte quelle cautele morali che si possono ottenere in una buona amministrazione; e questo tanto più è urgente in Italia, dove abbiamo testimonianze tutti i giorni della negligenza che si avvera nelle amministrazioni pubbliche e private.

Ora, evidentemente vi potrebbero essere monumenti abbandonati, e nel tempo stesso corrispondenze trascurate fra le autorità e gli enti che sono interessati; vi possono essere ignoranze di diritto e di fatto. In casi simili il Governo potrebbe trovarsi autorizzato ad esercitare queste misure abbastanza violente contro persone che non vi si aspettassero, e che non fossero colpevoli che di temporanea negligenza; e perciò si è creduto opportuno di fare queste raccomandazioni, le quali non hanno un effetto materiale giuridico, ma esprimono la volontà del legislatore, che cioè, prima di arrivare a questa misura, si sieno sperimentate tutte le cautele amministrative.

Io credo che tutti quelli i quali s'interessano a far sì che la proprietà privata si rispetti più che sia possibile, non le troveranno di troppo.

Quanto alla seconda domanda, diretta dal-

l'onorevole Senatore Di Giovanni, promossa l'altro ieri dal signor Ministro, l'Ufficio Centrale rispose che nelle parole « fare d'ufficio » s'intende che si dovesse agire a spese del trasgressore.

E qui desidero di spiegare che questa misura nel primo progetto di legge era adottata indistintamente per tutti; era detto: ogni qualvolta il Ministro dell'Istruzione Pubblica trovi un monumento abbandonato e non curato, farà ciò che occorrerà a carico del proprietario.

Ciò sembrò esorbitante all'Ufficio Centrale, e ridusse questa misura, adottata da prima per tutti i casi, specialmente a quest'ultimo in cui il proprietario di un oggetto d'arte il quale è già obbligato per legge a mantenerlo, e che ha potuto dimostrare o dichiarare di non poterlo fare e non si è valso di questo mezzo, si sia poi in realtà sottratto ed abbia contravvenuto a quell'obbligazione.

Ed è parso all'Ufficio Centrale, e mi ricordo che fu anche l'avviso di alcuni onorevoli, che le parole: *fare d'ufficio* esprimessero abbastanza, senza dovere mettere materialmente *contro rimborso*. Pareva che non ci fosse necessità.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si legge l'intero articolo 5° per metterlo ai voti.

Art. 5.

Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondano alle obbligazioni derivanti dagli articoli 1, 4 e 8, e sieno esauriti gli avvertimenti e le cautele, quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero.

Per i monumenti di natura immobile, appartenenti ai privati, che siano per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Senatore ROSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSA. Dovrei fare osservare che spesso volte avviene che privati lasciano in abbandono monumenti storici, archeologici per non sottoporsi alla spesa della loro conservazione. In questo caso, rifiutandosi il proprietario di sostenere le spese, il Ministero, quando

il monumento risulti d'importanza tale che ne meriti la conservazione, dovrebbe farne l'acquisto e sobbarcarsi quindi anche alle spese della manutenzione. Sarebbe dunque doppio il carico che si assumerebbe il Governo: quello dell'acquisto, e quello della conservazione. Perciò richiamo l'attenzione del Senato su quanto ha provveduto in proposito la legge Pacca.

L'articolo 46 di questa legge dichiara: «Riconoscendosi meritevole di particolare riguardo e conservazione il monumento scoperto, sarà nostra cura indennizzare il proprietario della perdita del suolo, facendovi costruire a pubbliche spese ciò che sarà necessario alla conservazione stessa del monumento ed a renderlo accessibile.» Questo articolo determina chiaramente il modo da tenersi in tali circostanze onde raggiungere con mezzi più economici la garanzia e la conservazione dei monumenti stessi, senza ricorrere agli articoli 83, 84 e 85 della legge sulle espropriazioni, che non sempre sono da tutti concordemente interpretati.

Vede il Senato come in quell'articolo 46 si era provveduto a moderare, a circoscrivere il prezzo di acquisto limitandolo semplicemente all'area occupata dal monumento.

Domando che si abbia in considerazione questa circostanza perchè sia in certo modo condizionata la spesa e non abbia il Governo a sobbarcarsi a quella spesa maggiore che l'articolo sulla espropriazione di pubblica utilità lo porterebbe a sostenere.

È una semplice osservazione che faccio.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Mi pare che l'osservazione dell'on. Senatore Rosa voglia dire questo: che quando si tratta di un privato che avendo un monumento molto importante, così per la storia come per l'arte, non lo mantiene in quelle condizioni volute dall'articolo 1°, allora si fa a lui una condizione diversa da quella che è fatta al proprietario che sia ente morale. Quando le singole amministrazioni, o enti morali, non corrispondono, e sono esauriti gli avvertimenti, quello che importa per la custodia, è fatto d'ufficio.

Ma un'altra condizione è fatta al proprietario privato: l'ufficio non restaura o ripara a spese del medesimo come fa quando si tratta di og-

getti posseduti da un ente morale, sibbene lo Stato verso il privato si riserva solo il diritto della espropriazione.

Ora, nota opportunamente l'on. Senatore Rosa che noi non definiamo bene i limiti di questa espropriazione e per conseguenza si capisce anche male quanto deve operare lo Stato e patire il proprietario.

Un monumento può essere in un fondo larghissimo. Espropriamo il monumento solo o dobbiamo espropriare ancora il fondo? La questione mi parve assai grave, epperò io avevo creduto di proporla al Senato allora quando nel seguito della discussione fossimo giunti all'art. 19 del progetto ministeriale; il quale art. 19 del progetto ministeriale, mi pare non trovi un preciso riscontro in nessuna delle prescrizioni del contro-progetto dell'Ufficio Centrale.

In quello si tenta di provvedere appunto ad eliminare alcune di quelle difficoltà che molto opportunamente furono avvertite dal Senatore Rosa.

È chiaro che l'espropriazione di un monumento il quale si trova in un vastissimo fondo, se non si determina come possa e debba essere fatta, mette il Governo o nella necessità di diventare proprietario di un podere di cui non ha nè voglia nè bisogno, o altrimenti non possa adempiere al mantenimento di questo monumento per quanto importante esso sia.

A me pare che la questione possa venire all'articolo 19 il quale, tanto per dar lettura del primo comma, dice così:

«Se si trovassero tempî, anfiteatri, terme, vie pubbliche, mura di città ed altre fabbriche, che abbiano il carattere di edifici innalzati un tempo a pubblica spesa o destinati ad uso pubblico, lo Stato, indennizzando il proprietario del fondo del valore della superficie del suolo e dell'accesso e compensandogli anche le spese dello scavo, potrà acquistarne la proprietà.»

Bisognerà vedere se allora noi potremo determinare qualche cosa che riguardi non solo lo scavo, ma anche il monumento scoperto e sorgente sopra un terreno, o in qualunque modo esposto al pubblico o degno di esserlo e quanta parte di area si debba acquistare e come stabilire la strada di accesso. Queste sono le cose indicate dal Senatore Rosa, e sopra di queste intenderò volentieri che dica

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

l'Ufficio Centrale che non può mancare di avere rivolta la sua attenzione a questo argomento.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io ritengo che avendo citato la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, questa legge non lasci nessun dubbio sopra la limitazione del soggetto che si può espropriare. Anzi dirò che forse l'obbiezione potrebbe essere di una specie affatto diversa: potrebbe essere piuttosto da parte del proprietario che da parte dell'interesse artistico, perchè ecco che cosa dice l'articolo 83 di quella legge:

« Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. »

Evidentemente dunque il diritto di espropriazione non può applicarsi che esclusivamente al monumento, e non si può estendere ad altro. Lo Stato non avrebbe nessun diritto, se volesse, di comprare un fondo perchè c'è un monumento.

Questo è perfettamente determinato. Io potrei dubitare dell'obbiezione contraria; cioè invece che mi si dicesse: ma quando voi avrete comprato dal proprietario quell'area limitata che cade sotto l'espropriazione gli avete fatto un danno; egli preferirebbe quasi che gli si prendesse tutto il fondo.

Il pericolo non è che si debba acquistare troppo, ma che si debba spendere troppo per acquistare poco. Ma a questo non v'ha rimedio; se non che la legge è così esplicita che i richiami dei proprietari non troverebbero l'eco che essi se ne attenderebbero presso i tribunali.

Io credo così che la disposizione citata dall'onorevole preopinante sia per il soggetto che ci riguarda, completamente sostituita dalla legge d'espropriazione per pubblica utilità che è semplice e precisa.

Evidentemente coll'espropriazione del monumento viene anche il diritto di accesso, perchè avendo una proprietà bisogna anche avere il diritto di accedervi.

Essendo dunque evidente che l'art. 83 della legge di espropriazione per pubblica utilità dice quel tanto che si può e che si deve dire, parmi

non vi sia nulla da aggiungere nè ora nè poi su questo soggetto.

Senatore ROSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSA. È un fatto che col disposto della legge 1865 sull'espropriazione, nei citati articoli si accenna al modo di effettuarla. Osservo però che volendo con questa legge provvedere efficacemente alla conservazione dei monumenti, dovrebbesi adoperare una formola speciale e più chiara per raggiungere lo scopo, tutto affatto speciale, ch'essa legge contempla; una formola infine che si accosti in qualche modo al disposto della legge Pacca, e che si avvicinerrebbe pure a quanto disponeva l'articolo 19 del progetto ministeriale. Non faccio proposte, ma tenendo conto delle dichiarazioni del signor Ministro, mi riservo a parlarne, ove occorra, quando verrà in discussione l'articolo 19.

PRESIDENTE. Se non è fatta alcuna proposta, metterò ai voti l'articolo, di cui do nuova lettura: (*Vedi supra.*)

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora all'articolo 6°.

Esso è così concepito:

Art. 6.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che siano conservati gli edifizii ed avanzi monumentali contemplati all'articolo 1° e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che queste ultime, quando abbiano destinazione locale e fissa, siano per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano ed anche in edifizii di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico, salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

Oltre le pene prescritte dalla presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge dovranno, se sia possibile, ricollocarsi dove prima si trovavano.

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Domando all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro di volere accogliere un emendamento che io ravviso indispensabile a quest'articolo che tratta delle multe e determina che le contravvenzioni all'art. 6° sono punibili con una multa da 50 a 3000 lire. Ora, a me parrebbe giusto ed equo che fosse aggiunto il seguente comma:

« Le multe comminate nell'art. 25 e relative alle disposizioni stabilite in quest'articolo, non saranno applicate ai particolari se essi proveranno la loro impotenza relativa a sostenere gli oneri imposti dall'art. 1° ».

Nella legge evidentemente in questa proposta vi è una lacuna. Essa dà facoltà al Ministro in alcuni casi di provvedere d'ufficio, in altri facoltà di mettersi d'accordo coll'autorità comunale e provinciale, ed infine gli attribuisce la facoltà di espropriazione.

Ma tutte queste facoltà, come pur accennò il signor Ministro, sono facoltative e non obbligatorie.

La proposta del Senatore Cavallini, che teneva appunto a dichiararle obbligatorie, essendo stata combattuta dall'onorevole Vitelleschi e dall'onorevole Coppino, è stata ritirata dal suo autore.

Ora, io domando rispettosamente all'Ufficio Centrale se pare ad esso equo e conforme al diritto comune il lasciare all'autorità la facoltà di imporre le multe comminate nell'articolo 6° senza stabilire chiaramente un'eccezione a beneficio di quel proprietario che possiede un monumento d'arte che interessa la nazione, e non ha i mezzi di poterlo restaurare. E valga il vero, se il Ministro per avventura non credesse valersi delle facoltà che questa legge gli attribuisce, a quali criteri dovrebbe conformare la sua determinazione quell'autorità cui spetta infliggere le multe?

Ieri io mi ingannava, e domando perdono all'onorevole signor Ministro, quando affermai che il proprietario colpito da una multa non può ricorrere ai tribunali. Sta in fatto che ai tribunali è riservato di giudicare della attendibilità delle multe inflitte, ma potranno essi valutare l'impotenza relativa del proprietario del fondo, se la legge non stabilisce che questa

impotenza relativa sia un titolo per essere esonerato dalla multa?

Non so se io abbia bene esplicito il mio concetto; ma parmi che sia talmente equo quanto io propongo, che io porto fiducia che l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro vorranno accoglierlo, oppure proporre un altro temperamento che valga a riempire una lacuna in questa legge che mi parrebbe una vera e nuova violazione del diritto individuale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Avrei a fare su questo articolo 6° qualche considerazione anch'io; ma comincio dal rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pepoli.

Egli propone una specie di emendamento, il quale sarebbe presso a poco espresso in queste parole: « le multe, le quali sono minacciate dall'articolo 25, per riguardo alle disposizioni di questo articolo 6°, non saranno applicabili ai privati, i quali provino di essere impotenti a mantenere e conservare quegli oggetti a cui si riferisce l'art. 6° ».

L'onor. Senatore Pepoli credeva che questa sua correzione fosse tanto equa, che Ministro ed Ufficio Centrale la dovessero accettare. Ed a me pare equa, e già l'Ufficio Centrale l'ha proposta ed io accettata; sta tutto appunto nell'intenderci. Invero, l'art. 4° provvede essenzialmente al caso a cui si riferisce l'onorevole Senatore, imperocchè l'art. 1° dice che al proprietario, ente morale o privato, il quale abbia un monumento, a mantenere il quale egli non basta con la sua fortuna, appena ne ha fatto o la dimostrazione, o, nel caso nostro, la dichiarazione, sottentrano in quest'obbligo della custodia il Ministero, il Comune, la Provincia; possono custodire interamente per esso, possono intendersi con lui e concorrere nelle spese necessarie al mantenimento, possono espropriare. Quindi il caso a cui esso accenna è veramente contemplato nell'art. 4°. Ora, che cosa dice l'art. 25?

L'art. 25 commina solo una pena a colui il quale abbia trasandato l'atto semplicissimo della dichiarazione, e infatti l'ultimo comma dell'art. 4° dice che per il privato basta una semplice dichiarazione, quindi allorchè il pri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

vato faccia questa dichiarazione è sottratto a tutte le conseguenze dell'art. 6°.

Il desiderio dell'onorevole Senatore è dunque abbastanza soddisfatto colle prescrizioni dell'art. 4°, avvegnachè il privato non ha, per evitare la multa, da fare altro che una cosa sola: dichiarare.

Ora, vengo ad alcune considerazioni per parte mia sull'art. 6°. Anzitutto, desidero una correzione la quale consiste nell'omettere due parole. Là dove si dice: « che sono conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche e che *queste ultime* » ecc., io desidererei che si omettessero appunto le parole *queste ultime*, imperocchè, riferendosi *queste ultime* alle sole memorie storiche, si verrebbe a negare che abbiano destinazione locale e fissa e debbano mantenerla, gli oggetti insigni per arte, per antichità, mentre si sa che molti di questi hanno destinazione locale e fissa e non solo le memorie storiche, le quali parole inoltre o non determinano abbastanza la cosa, o molte volte sogliono designare e comprendere quegli oggetti che abbiamo nominato innanzi: una statua, un busto, una colonna, moltissime altre cose passano sotto il nome di oggetti insigni per arte o per antichità, od hanno tuttavia un valore storico.

Mantenendo i due aggiunti: *queste ultime*, ci sarebbe il pericolo che non ci riferissimo che alle sole memorie storiche le quali non sono poi della più facile definizione.

Dopo questa correzione di semplice scrittura e redazione, passo ad un'altra osservazione.

Il progetto ministeriale aveva prescritto qualche cosa intorno alle riparazioni, e non mi pare che quelle prescrizioni sieno state trasportate nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Ministero aveva domandato che i progetti di restauro fossero preventivamente approvati dalle autorità competenti. Questa necessità di approvazione per i restauri dei nostri monumenti non mi pare che sia stata considerata dall'Ufficio Centrale, e che in nessuno articolo sia ricordata; vuol dire dunque che l'Ufficio Centrale ha creduto di dover dare tanta libertà ai possessori da permettere che questi restaurino come vogliono e come pare a loro, salvo allo Stato il diritto di venir fuori poi con quella formula dell'articolo 6°: *distruggere, guastare e deturpare* e vedere se il proprietario coll'in-

tenzione di restaurare non abbia distrutto, guastato o deturpato.

Se l'Ufficio Centrale aveva questo intendimento, io prego il Senato a voler considerare le conseguenze che nascerebbero da questa licenza di restauri abbandonata ai privati, allorchando il Governo non avesse che la facoltà repressiva.

Qualunque italiano guardi i nostri monumenti, siano architettonici, o di pittura e scultura, vedrà pur troppo che questa facoltà, non governata per lo innanzi, di restaurare, ha cancellato pagine stupende della storia dell'arte in qualunque siasi città italiana; vede con dolore appena un segno di una architettura che ha impresso potentemente di sé non solo la fisionomia delle nostre città, ma ha dato, direi quasi, il suo carattere alla vita di un tempo.

A mala pena scopriamo qua e là un debole cenno, un debole indizio delle opere di un tempo e di un uomo illustre. Jattura che per ignoranza o cattivo gusto hanno patito ugualmente tutte le arti belle, e i cui effetti un secolo e giudizi migliori più non possono, o difficilmente, riparare.

La facoltà di restaurare, vuol dire spesso facoltà di distruggere, salvo poi a rammarricarsi, ma non a poter correggere. Quindi, a noi, che facciamo una legge la quale vuol mantenere questi monumenti, queste pregevoli opere perchè restino, tali quali furono, indizio quanto più è possibile sincero dell'epoca in cui si sono prodotte, testimonio autentico di quel che era l'arte in quel tempo, dobbiamo con infinita cura provvedere a che questo carattere loro sia conservato. Davvero, anche il restauro operato dal più eccellente artefice che possa parere, e anche essere, un miglioramento dell'opera, non risponde sempre a quegli intendimenti coi quali noi vi domandiamo l'approvazione di questa legge.

Per altra parte, qual'è il danno vero, o la servitù vera che s'impongano a coloro i quali vogliono restaurare?

O vogliono procedere a caso e secondo il loro talento e voi crederete che questo sia bene, allora, ve lo confesso, parmi opera quasi inutile questa fatica che duriamo nel discutere articoli di questa natura; quante sono le antichità nostre e i monumenti che non abbisognino di restauro, epperò quanto pericolo di danni?

O credete che sia utile nello interesse dell'arte che uomini competenti innanzi si pronuncino sull'opportunità e convenienza del proposto ristaurò, e in questo caso quale violenza si fa al proprietario cui si somministra un buon consiglio, s'impedisce di fare danno all'egregia opera che lo onora, dove l'inconveniente di presentare all'autorità, costituita a tal fine, quel progetto di ristauri che si vuol operare? Di più: anche qui sarebbe un abbandonare quello che attualmente si fa.

Le Giunte di belle arti e di archeologia, sussidiate dalle Commissioni conservatrici, io credo che abbiano dato buon saggio di sé nei ristauri che in questi ultimi tempi si sono operati in Italia; si deve a loro se edifizii minacciati di perdere ancora quel poco che conservavano dell'antica loro forma, si sbarazzarono di quelle aggiunte straniere e diverse, colle quali i tempi e il cattivo gusto avevano deturpato il loro aspetto primitivo. Quindi, per l'interesse vero di questi monumenti, i quali, se non difesi da una preventiva approvazione sopra i ristauri che si vogliono loro portare, saranno nella massima parte trasformati e perderanno la ragione di essere monumenti, prego la Giunta di volere accettare una proposta che io suggerirò.

In secondo luogo, si discorre in quest'articolo della rimozione degli oggetti artistici dal luogo in cui sono.

Ora, il progetto ministeriale aveva un articolo in cui si contemplava un caso che è bene ricordare qui.

Non pare che si discorra del caso in cui il proprietario nel suo legittimo interesse, come dice l'articolo 4°, voglia rimuovere un oggetto, e non è indicato come possa procedere il Governo. L'articolo 5° faceva ragione all'interesse legittimo di un proprietario, il quale sia incomodato da una memoria storica che egli debba mantenere nel luogo in cui è, e si determinava che il Ministro potesse promuoverne l'acquisto in via di espropriazione per causa di pubblica utilità, cioè si applicavano i tre articoli ricordati.

La facoltà di espropriare data al Governo, alla Provincia, al Comune, dall'una parte salvava il diritto del proprietario e gl'interessi suoi; dall'altra parte, compensato a questo l'in-

comodo, servava il dovuto rispetto alla tradizione e alla storia.

Io dunque domanderei le seguenti correzioni. L'omissione delle parole *queste ultime* perchè s'intenda bene che siano conservati gli « oggetti insigni per arte e per antichità » e quel che segue fino al termine del primo comma. Alla fine di questo aggiungere le parole: « I progetti di ristaurò dovranno essere precedentemente approvati dal Ministero e dalle autorità a questo effetto costituite. » E queste altre: « Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la rimozione di qualche oggetto, come dice l'articolo 5°, e quest'oggetto, questa memoria sia riconosciuta di pubblica utilità, si applichino gli articoli 83, 84, 85 della legge del 25 giugno 1865. »

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Comincerò per dire all'onorevole Senatore Pepoli, al quale ha così già ben risposto il Ministro dell'Istruzione Pubblica, che veramente quel caso pare non sia meritevole di essere contemplato perchè dall'insieme delle disposizioni contenute in questa legge emerge evidentemente che quel fatto è esaurito in se stesso. Quando una dichiarazione è fatta, e il Ministero non ha presa nessuna misura, tutto il processo rimane esaurito. Ad ogni modo, non è che la multa della quale pare si allarmi l'onorevole Senatore Pepoli. Ora, quel suo emendamento tutto al più potrebbe trovare luogo all'articolo 25. Per ora non sarebbe il caso di parlarne.

Nell'articolo 6° non vi ha nulla a vedere, e siccome nell'articolo 25 vi è tempo a parlarne, pregherei l'onorevole Senatore Pepoli di rimandare la sua proposta all'articolo 25, che vedremo se sarà necessario di esaminarlo ove sia rimasto ancora qualche dubbio su questo soggetto.

La prima proposta che fa l'onorevole Ministro è più grave che non pare, perchè è stato espressamente distinto che le memorie storiche fossero solamente sottomesse a questa disposizione quando hanno destinazione locale, cioè di rimanere nel posto dove si trovano. Ed infatti, gli oggetti insigni per arte o per antichità in genere sono di due specie: o immobili o mobili.

Se sono immobili, non vi ha dubbio che si trasportino, perchè non si possono trasportare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Si ridurrebbe agli oggetti mobili; ora, la grandissima parte di questi oggetti, meno in alcuni casi le iscrizioni che fanno parte dei monumenti che si trovano negli scavi, o che appartengono a monumenti già scoperti nelle città, perchè la vita presente invade le campagne, perchè non siano abbandonati all'avidità ed all'incuria, sono quasi sempre trasportati e bisogna anzi trasportarli dal luogo ove si trovano. Ora, se si facesse una disposizione di legge la quale stabilisse come dogma costante che tutti gli oggetti di antichità in generale si debbano lasciare sul posto nel quale si sono trovati, ne verrebbe che il numero delle eccezioni sarebbe stragrande e il numero delle applicazioni sarebbe minimo.

Io comprendo il sentimento dell'onor. Ministro che in qualche caso evidentemente si prova da tutti, ma vale per i casi più rari, e se in favore di questi noi prendessimo una disposizione generale noi ci troveremmo in contraddizione costante con quel che si fa nel maggior numero dei casi.

Io richiamo l'attenzione dell'onor. Ministro sopra questa osservazione, per vedere se ci sia modo di provvedere a suo intendimento, senza incorrere in queste difficoltà. Ora, brevi parole riguardo ai restauri.

Io divido certamente il desiderio espresso dall'onorevole Ministro che si possa imporre alcun limite, alcun freno ai restauri. Ma anche qui faccio distinzione.

Per quello che riguarda le amministrazioni pubbliche, non ci è grave inconveniente a sottoporre i progetti di restauro all'esame delle autorità delegate dal Ministero.

Ma per i privati, davvero che è più difficile di sapere a che limite si arresterebbe questa ingerenza del Governo.

Ogni volta che si farà un restauro a un palazzo, che si farà rinfrescare un quadro, che si farà ritoccare qualche monumento, si dovrà avere in casa l'ingerenza governativa? Questi monumenti diverranno l'incubo dei disgraziati che li posseggono.

Noi siamo qui proprio in presenza dell'inviolabilità del domicilio.

Mi pare veramente cosa grave, e questa gravità è in me rafforzata anche da un altro pensiero.

In materia di restauri il Governo ne sa sem-

pre più degli altri? Qui farei le mie riserve. Se si vuol dire che il Governo può essere sempre un elemento negativo utile, perchè in fatto di restauri meno se ne fanno meglio è, e questa per me credo che sia la teoria migliore se si vuol dire che il Governo può impedire di restaurare in qualche caso, credo che certamente farà bene. Ma quando si fanno i restauri, il Governo li fa meglio degli altri? Io vi eleverei, ripeto, dei grossi dubbi, perchè la questione dei restauri è una questione molto delicata. L'artista che fa il restauro è un essere così eccezionale, che il Governo, il quale si regola per forme burocratiche, che ha quegli impiegati fissi che sono quelli e non altri, non potrà sempre averne uno, e il migliore, a sua disposizione; anzi è probabile che sarà una specie di funzionario, il quale verrà incaricato di questo ufficio, e che potrà sciupare d'ufficio durante 30 anni, fluo al tempo della sua pensione, una buona parte dei dipinti del Regno. Prima di rimuoverlo, di dimostrare se è atto o meno, ne avrà tutto il tempo. Questo punto di vista rafforza l'altra, quella cioè che mi porta ad avere il più gran rispetto possibile per la proprietà privata.

Vengo alla conclusione di questo mio dire. Io credo, e l'Ufficio Centrale, del quale reputo potermi fare interprete, ritiene che non ci sarebbe difficoltà di sottomettere all'approvazione, alla sanzione, o per lo meno al voto del Governo, i restauri degli oggetti appartenenti a corpi morali. A questo io non ho difficoltà nessuna, a nome anche dell'Ufficio Centrale, di aderire. Si tratterà poi di trovare il modo della disposizione.

Quanto ai privati, confesso che sono molto più peritoso.

L'ultima osservazione dell'onorevole Ministro riguardava il danno che può avvenire nel trasporto degli oggetti. Non c'è nessuna difficoltà, se si vuole, di aggiungere qualche parola a questo fine. Ma credo che quando si è detto che il Ministero invigila perchè non si facciano danni, e si punisce chi deturpa e danneggia, si è detto tutto.

Non c'è differenza; per i vari casi nei quali avviene il danno, l'azione è sempre la stessa.

Ad ogni modo, se ci fosse maniera di accennarlo, anche questo si potrebbe fare.

Pregherei l'onorevole Ministro a riconoscere

qualche valore a queste osservazioni che io ho fatte a nome dell'Ufficio Centrale sopra le sue richieste, e vedere se fosse possibile di conciliare i suoi desideri con queste difficoltà che pare si possano incontrare; e perciò rimandare alla Commissione l'articolo 6° per introdurre quei cambiamenti che si crederà opportuno di fare.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io mi applaudo grandemente che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione abbia oggi trovato quel nesso tra gli articoli 4, 6 e 25 che io, nella seduta precedente, affermava con molta insistenza di esistere, e che egli con pari insistenza negava. Confesso poi il vero che le parole dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Ministro non hanno per nulla dissipato i miei dubbî.

Che cosa risulterebbe dalle dichiarazioni dell'onorevole Vitelleschi e dell'onorevole Ministro?

Risulterebbe ciò: che quando un proprietario avesse fatto una dichiarazione di impotenza, egli non potrebbe essere sottoposto a nessuna multa per aver mancato al disposto dell'articolo 6°. Se ciò è, mi dichiaro soddisfatto; ma confesso il vero che mi pare impossibile che l'onorevole sig. Ministro e l'Ufficio Centrale, che sono così gelosi custodi dei diritti dell'arte italiana, vogliano aprire un uscio dal quale è evidente che passerà l'abuso. Molti proprietari dichiareranno la loro impotenza per non essere costretti a restaurare i propri edifici, ed il Ministero si troverà a fronte di contestazioni. E chi deciderà di esse? Chi giudicherà del valore e della attendibilità delle cose affermate, come osservò saviamente l'on. Senatore Cavallini? Il sig. Ministro non può, a mio avviso, ammettere ciecamente le dichiarazioni di impotenza che gli perverranno e non potrà sempre provvedere o col concorso delle Province e dei Comuni o cogli articoli della legge di espropriazione; e ciò in special modo per insufficienza di mezzi! Che avverrà dunque? Ad onta delle disposizioni della legge, il proprietario rimarrà padrone spesse volte del monumento di arte che possiede e sfuggirà con una semplice dichiarazione all'onere che gli incombe.

Del resto, io accetto la proposta fatta dall'on. Relatore, e allorquando verrà in discussione

l'art. 25 che non è che la conseguenza dell'art. 6 al quale io accenno, mi permetterò di riproporre il mio emendamento, perchè confesso francamente che io temo che con una circolare emanata dalla burocrazia per determinare il modo di applicazione della legge, non venga posto poi in dubbio ciò che oggi così esplicitamente è stato dichiarato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Che una circolare possa mettere in dubbio quello che è dichiarato nella legge...

Una voce. È l'interpretazione della legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE... non credo, e non lo credo tanto più perchè veramente qui non si tratta d'interpretazione di testo che sia oscuro. È impossibile leggere il 4° o il 5° articolo senza vedere che in questi si stabilisce che il privato si sottrae all'obbligo di mantenere gli insigni oggetti suoi quando semplicemente dichiara di non poterli custodire; è impossibile leggere il 6° senza capire che non si tratta più del privato di cui nei due articoli precedenti, ma anzi di un altro, cioè di quello che rifiuta la dichiarazione che lo salva da ogni pena. A me è così chiara la cosa e i due casi sono tanto distinti, che non credo possibile nessuna confusione, o abuso.

I casi ai quali si provvede sono per me tanto distinti che veramente non poteva a mio giudizio l'onorevole Senatore Pepoli dedurre una prova che gli articoli 4°, 5° e 6° avessero quel nesso che ieri io aveva negato e che veramente mi pare che si dimostri evidente non esserci. Ad ogni modo, il Senatore Pepoli porterà un emendamento all'articolo 25 e lo vedremo allora.

Io ringrazio l'Ufficio Centrale ed il suo Relatore dell'attenzione che vuol porre alla domanda che l'onorevole Pepoli ha rivolta. E siccome io la credo grave e tale che trascurata potrebbe molto compromettere non l'esito della legge ma la conservazione dei monumenti, sarò grato a loro, se rinviando quest'articolo così, si farà ragione alla sollecitudine sua come alla mia.

Quanto alle memorie storiche, le quali io temo che sole debbano essere considerate nella se-

con la frase del periodo secondo, continuo a desiderare che perdano quei due aggiunti « *queste ultime* » che vi si riferiscono. Io valuto l'importanza delle ragioni dall'onorevole Relatore apportate, cioè se colle memorie storiche congiungiamo gli oggetti insigni, come essi si ritrovano in molte parti sparsi e anche solitari, potrebbe nascere un obbligo grave e difficile di custodia tutte le volte che questi oggetti non dovessero essere rimossi dal luogo.

Però se il parlare solo delle memorie fosse una maniera di evitare queste obbligazioni del Governo, fastidiose a lui, fastidiose ai privati, io mi acqueterei. Ma ho domandato la soppressione perchè la necessità del mantenimento di questi ricordi sul luogo dove sono, è richiesta in condizioni assai bene tutelate dal resto dell'articolo. In effetto si dice così: essi, quando abbiamo destinazione locale e fissa, *siano per quanto è possibile mantenuti* nei luoghi dove al presente si trovano, ci ha inoltre il riguardo alla proprietà privata. E d'altra parte, il dire soltanto « le memorie storiche » non credo voglia diminuire le difficoltà che si preveggono se ad esse si aggiungano gli oggetti insigni che hanno destinazione fissa. Imperocchè sarà sempre difficile il definire quale di tali oggetti non sia in qualche maniera un ricordo storico, quali diversità o ragioni facciano che esso non sia tale, e di qui la disputa sarà continua e grande. Una statua, una colonna, un altro segno qualunque sarà stato messo là come una memoria....

Quando fu varcato a piedi asciutti il Giordano, dal letto del fiume si sono tolti dei massi e fu eretta una specie di piramide per testimoniare il miracolo; ci è la pietra della visione ed è la pietra monumentale, o fu, sulla quale depose il suo stanco capo Giacobbe e vide la scala per la quale scendevano e salivano gli angeli. Dai primi massi informi che i Druidi drizzarono fino ai primi lavori dell'arte, tutto può essere memoria storica. Dunque, se la determinazione scritta dal Relatore e che consiste nel tener conto della possibilità, può bastare a impedire un aggravio e una noia, si accetti il mio emendamento: se sembra insufficiente, si aggiungano quelle dichiarazioni che possono parere necessarie, ma non ci sia impedito di raggiungere il nostro scopo, che è di mantenere, per quanto è possibile, i monumenti di qualsiasi natura al

posto loro. Quando non vi è la possibilità di conservarli bene se al loro posto si lasciano, è un debito nostro il rimuoverli.

Io sento poi la difficoltà, quanto ai restauri, di penetrare nelle famiglie; già l'onorevole Pepoli indicava un qualche modo di superarla dicendo che lo Stato dovrebbe solo curarsi dei monumenti veramente insigni, a questi dovrebbe esser rivolta la sua particolare attenzione.

Ma guardiamo più addentro quale sia la specie di monumenti ai quali principalmente si possano riferire i restauri in generale. Questi appartengono principalmente all'architettura, e, questo essendo, è a temere la invasione nella casa dei privati? È piuttosto la forma esteriore di quegli edifici che si vuole o conservare o rimettere secondo la primitiva loro indole: nè è mestieri forzare il domicilio. E in questo senso siffatta violazione del diritto del proprietario, se violazione si può dire, esiste anche oggi nella legge. Di fatti, i Comuni hanno le Commissioni di ornato le quali hanno ben maggiore ingerenza di quello che si vuol fare col progetto di legge presente. Queste Commissioni vi danno o vi negano la facoltà di trasformare la casa vostra, vi obbligano a porre ai vostri edifici cornicioni e grondaie, ad avvanzarvi o a ritirarvi secondo fu preventivamente disposto nel tracciato delle vie della città.

Credo adunque che per quanto si riferisce all'architettura, anche in ordine ai privati, non vi sieno grandi difficoltà.

Resterebbero gli oggetti interni, che non sono altro che di scultura o di pittura.

Intendo anch'io che sia cosa grave andare a dire: dovete restaurare così e così; ma questo può essere molte volte cosa prudente.

E poichè la questione dev'essere rimessa, mi piace solo di correggere un poco l'esposizione che l'onorevole Relatore ha fatto del modo di restaurare che praticherebbe il Governo.

Punto primo: che il Governo abbia restauratori ufficiali, non pare; è vero che vi era in parecchie gallerie un ufficiale incaricato dei restauri, ma di mano in mano che un tale ufficio rimane vacante, il Governo non surroga l'impiegato che cessa.

In secondo luogo, questo capo di divisione, questo capo di servizio che per dieci o quindici anni imprima il suo gusto, è di là da ve-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

nire, perchè l'ordinamento del Ministero questa cosa non l'ammette.

Chi è il giudice in fatto di restauri? È la Giunta di Belle Arti, la quale riceve prima il progetto dalla Commissione stessa conservatrice, ed esamina, con tutta quell'accuratezza che è solita a mettere nelle delicate sue funzioni, se il restauro progettato risponda oppure no allo spirito e al carattere del monumento.

Di più il Ministero e la Giunta hanno un *credo*, al quale non sono mai venuti meno, ed io per molti anni posso farne testimonianza. Il loro *credo* è questo: *conservare sì, restaurare, rimettere del nuovo, no.*

Quando si tratta di opere come sarebbero quadri, tavole, ecc., vuole che si guardi di assicurare quello che c'è, non dare ad alcuno l'incarico di rifare la parte che l'ingiuria del tempo e la trascuratezza ha fatto sparire da una illustre opera d'arte. A me pare anzi che questo sia il sistema ormai difeso da chi ha intelletto ed amore dell'arte; imperocchè noi vogliamo vedere anche quel poco che ci è rimasto e studiare su quello; non vogliamo chi ci faccia del Raffaello falso e di contrabbando. Cosicché io ringrazio l'Ufficio Centrale di voler tornare sopra questa importantissima materia e trovar modo di difendere i veri interessi dell'arte, tanto sovente manomessi dai restauratori, ed accetto il rinvio dell'articolo 6° all'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio e vedrà, d'accordo col l'onorevole signor Ministro, di eliminare possibilmente ogni difficoltà.

Giacchè ho la parola, mi piace di rispondere brevemente all'onorevole signor Ministro riguardo a quello che ha detto in fatto di restauri.

Io non ho inteso di fare appunti nè locali nè personali. Sono certo che finchè l'onorevole Ministro Coppino resterà a quel posto, le cose saranno dirette al modo che egli descriveva, che incontestabilmente è il più opportuno.

Ma i Ministri si succedono e il Ministero resta.

Ora, è nell'indole di un Ministero di funzionare per via burocratica, e per conseguenza,

coll'andare del tempo, queste prescrizioni che emanano da spiriti eletti i quali amano particolarmente quegli oggetti artistici, piano piano spariscono, e cedono il luogo alla funzione meccanica dell'ente Ministero, il quale procede per funzionari di carriera e che ha le sue porte socchiuse a tutti coloro che cercano di sfruttarlo. Chi farà i restauri? O quello a cui tocca o quello che riesce. Saranno i più abili? Non è lecito lo sperarlo. Ecco perchè io diceva, che la direzione suprema del Ministero non è sempre la migliore in fatto d'arte, perchè ha l'inconveniente di dover funzionare per via burocratica, ed era quindi a temere che anche i restauri ordinati per via amministrativa non potessero essere sempre i migliori.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo settimo:

Art. 7.

« È assolutamente vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25, di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni d'arte e d'antichità e le memorie storiche anche quando si trovino in proprietà private. »

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Mi permetto di fare una osservazione, che se è di poca importanza, però per la semplicità, chiarezza e precisione della legge può pure essere opportuna.

Nell'articolo 7° si parla di divieto; nell'articolo successivo 8° si parla di altro divieto; il divieto, di cui nell'articolo 7°, si riferisce a materie di ben maggiore importanza di quella non sia l'altra contemplata dall'articolo 8°; ma quando la legge vieta, vieta evidentemente per tutti i luoghi, per tutti i cittadini, ed in modo uguale. Ora, il dire nell'articolo 7° che è *assolutamente* vietato, mentre nell'articolo 8° si dice semplicemente *è vietato*, quasi che si potesse vietare in modo assoluto e in modo relativo, mi pare cosa non esatta, non precisa, non regolare; quindi vorrei pregare l'Ufficio Centrale di fare sacrificio dell'avverbio *assolutamente*.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Poichè l'onorevole Senatore Cavallini ha ottenuto dalla cor-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

tesia dell'Ufficio Centrale di levare una parola, io mi rivolgo alla stessa cortesia per ottenere di scriverne un'altra.

Nell'articolo 7° diciamo: « è vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25, di distruggere, guastare, deturpare i monumenti. » Io propongo che si aggiunga, oltre la parola « deturpare » queste altre; « in qualunque modo alterare. »

La dizione dell'articolo lascia intendere anche questa idea, ma io desidero sia più nettamente espressa. Fra l'alterare, il guastare, il deturpare vi è diversità.

Se il distruggere, il guastare, il deturpare possano riguardare il mantenimento del monumento, l'alterare può essere commesso da colui che nell'idea di farlo più bello, ne trasforma e travisa il carattere.

Quindi risponde a quel concetto che deve governare i restauri, non essendo raro che si rechi ingiuria ad un'opera di arte facendo quelle cose le quali con poco corretto giudizio il proprietario ritiene essere tali da accrescerne la bellezza. A questo sconcio non raro, del quale ad ogni passo ci sovrabbondano gli esempi, riparerebbe la modificazione che propongo.

Quindi questa aggiunta mi sembra opportuna e la raccomando all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Vitelleschi, Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* L'Ufficio Centrale accetta le due modificazioni proposte dal Senatore Cavallini e dal signor Ministro.

PRESIDENTE. La prima proposta è che si tolga l'avverbio *assolutamente*. La seconda è che dopo il verbo *deturpare*, si scriva « *alterare in qualsivoglia modo.* »

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Comprendo perfettamente il concetto da cui muove l'onor. sig. Ministro, quando ci propone l'aggiunta della parola *alterare*; comprendo che, ogni qualvolta un monumento abbia un carattere del tutto omogeneo, e rappresenti un'epoca dell'arte bene spiccata e distinta, non se ne debba in alcun modo alterare la unità, nè travisare la fisionomia.

Ma molti monumenti sono opera di età consecutive, le quali hanno ciascuna, e non tutte con eguale intelligenza del primitivo concetto, recato la propria parte alla edificazione. Or

quando si dà mano al restauro, egli è naturale che, se si vuole restituire nella sua interezza il primitivo concetto, sia pur necessario di toglier via dall'edificio quelle superfetazioni posteriori, che ne hanno assolutamente viziato il carattere. Non sarà essa in questo caso la parola *alterare* un ostacolo a che si ristabilisca il concetto, il carattere genuino dell'edificio, e non saremmo noi trascinati ad una conseguenza opposta a quella, a cui saviamente mirava l'onorevole signor Ministro? Io gli sottopongo, e sottopongo all'Ufficio Centrale ed al Senato questo dubbio: avvegnachè, se la parola *alterare* volesse interpretarsi rigorosamente, essa di certo vieterebbe qualunque mutazione, anche determinata da giustissime vedute estetiche e storiche, rispetto ad un edificio che non constasse di parti omogenee.

Fra cento esempi che si offrono facili a chiunque, ne scelgo uno. Il Duomo di Milano è in Italia, credo, l'edificio in cui lo stile ogivale ha di sè fatto lo sperimento maggiore; ma tutti sanno che la facciata, e soprattutto le porte e le finestre della facciata, sono impresse di un carattere il quale non è omogeneo con lo stile generale dell'edificio. Ora, se verrà giorno in cui una generazione più generosa della nostra e più doviziosa, ponendo mano ad un'opera augurata da tutti gli amici dell'arte, pensi a restituire a quell'edificio la sua nativa unità, vorremmo noi tarpare le ali al genio dell'architetto, e costringerlo a metter da parte ogni pensiero di omogeneità e di schietta reintegrazione dello stile, per rispettare con una sorta di superstizioso feticismo tutto ciò che troviamo costruito?

Ecco il pericolo a cui conviene por mente. Parrebbe dunque a me che le parole già annesse nella precedente compilazione potessero bastare all'uopo; e, se qualcosa si voglia aggiungere, suggerirei piuttosto la parola *travisare* che non un'altra, la quale, troppo rigorosamente applicata, potrebbe impedire di cambiar nulla e togliere la facoltà di fare quello che da rispetti storici e artistici fosse imperiosamente richiesto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ecco, io sarei molto contento che la difficoltà dell'in-

terpretazione del verbo *alterare* si presentasse ed avesse tutta la sua forza quel giorno in cui il desiderio degli amici di Parte fosse soddisfatto riguardo alla facciata del Duomo di Milano.

Ma, evidentemente anche allora resterebbe una questione che io non posso sciogliere che con una parola dell'onor. Senatore Massarani. Noi abbiamo, specialmente fra le opere architettoniche, alcune sulle quali diverse epoche hanno scritto la loro parola. Io domando: quando ciascheduna epoca ha bene impresso il suo carattere in un monumento, e non vi ha lavorato di rifacimenti, ma operò continuando i maggiori, sebbene col sentimento suo, non vi è anche un interesse artistico a mantenere queste orme?

Non mi risolverei subito a dire che non ci sia. Qui avete la storia, qui generazioni che voi vi trovate colla particolare loro fisionomia.

Che si farebbe di quei monumenti i quali lentamente sono sorti, ai quali ciascuna generazione ha recato la sua pietra, così disponendola, secondo il gusto prevalente dell'età, e di quegli altri che per la vastità della mole e del pensiero, passarono dalla direzione di un artefice a quella di un altro, come si potrebbe dire di Santa Maria del Fiore e del San Pietro?

La parola *alterare* che io desidero vedere qui introdotta, troverà a giudizio dei discreti la sua portata e il suo significato.

Il monumento che hanno lavorato epoche diverse, o rappresenta così il carattere che questi vi hanno validamente impresso e allora torna necessario il mantenerlo senz'altro, ben inteso che ciò sia stato naturale successione di operai, non superfetazione, o viziosa trasformazione di epoca guasta. Fare sparire una navata, una porta, una finestra, modificarne un frontone e via via, vuol dire talvolta portare via l'azione di una generazione; e innanzi alla possibilità di distruggere il pensiero e l'opera di una generazione conviene arrestarsi.

Tuttavia, l'osservazione dell'onorevole Senatore ha un peso, e bene ha chiamata l'attenzione del Relatore il quale mi fa avvertire che forse questa aggiunta invece che all'art. 7° potrebbe aver luogo più opportuno all'art. 8°, e la ragione che egli mi adduce è questa: che li discorrendosi appunto del consenso dell'autorità del Ministero della Pubblica Istruzione, questo caso gravissimo ed eccezionale potrebbe

essere allora considerato con tutto il riguardo che è dovuto e all'interesse di quello che si vuole mantenere, e all'interesse di quello che convenga levare.

Se la cosa andasse in questo senso anche all'onorevole Senatore Massarani, io accetterei la trasposizione là dove l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale l'ha indicata.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Amerei di essere ben chiarito sulla sede che avrebbe la parola *alterare* secondo il pensiero dell'onorevole Ministro.

Accetto intanto che sia eliminata dall'articolo in discussione, e mi riservo, secondo il luogo in cui la vedrò collocata, di dichiarare se risponde al mio pensiero.

E poichè ho la parola, vorrei soggiunger qualcosa anche sulla massima, che ha dettato la mia osservazione.

Vi hanno età, per dir così, organiche, le quali recano ciascuna un proprio ed efficace contributo alla storia dell'arte, ed è giusto che si rispettino le loro tracce. Ma vi sono state pur troppo anche età, le quali, destituite di ogni forza creatrice, non hanno fatto se non se obliterare miseramente e cancellare con cieca arroganza le impronte nobilissime dei predecessori, ricoprendole del pedantesco loro accappatoio, o avviluppandole di puerili e rivedoli fronzoli.

Se noi dovessimo rispettare ciecamente tutto ciò che il tempo ha accumulato di eterogeneo sopra un edificio, noi andremmo ancora privi dei restauri migliori che possa vantare il nostro tempo; poichè le più antiche e ragguardevoli basiliche erano state anch'esse al tempo dei barocchi ridotte in sembianze irreconoscibili, e tali da dissimularne onninamente la fisionomia originaria, se non anche la originaria struttura; e a rigor di termine anche il toglier via questo guasto si sarebbe potuto dir che fosse *alterare*.

Mi pare dunque che si debba intendere con molta discrezione il rispetto dello *status quo*; e però io sono lieto che l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale accettino l'eliminazione della parola *alterare* dall'articolo di cui ora ci occupiamo. E rinnovo la preghiera di volermi significare dove la si collocherebbe.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale aveva accettato la parola *alterare* nell'articolo 7°, perchè riteneva che *alterare un monumento* fosse un concetto complessivo; vale a dire che non si dovesse permettere nessun danno, nessun lavoro, che mutasse il carattere complessivo del monumento.

E sotto questo aspetto non pareva che si potessero incontrare i pericoli ai quali accennava l'onorevole Massarani.

Ma, come la parola *alterare* in questo potrebbe essere presa in un senso letterale, e per conseguenza che si rendesse per essa per sempre impossibile di fare nessuna modificazione a un monumento, benchè utile, benchè necessaria, io proporrei, per maggiore sicurezza, di rinviarlo all'art. 8°, nel quale non avrebbe gli stessi inconvenienti.

E qui faccio rimarcare come altrettanto le osservazioni fatte dall'onorevole Massarani sono giuste per un lato, altrettanto per l'altro lo sono quelle fatte dall'onorevole Ministro della Istruzione pubblica.

La distinzione si trova in questo. I monumenti che hanno esclusivamente un merito artistico, possono veramente qualche volta aver bisogno di essere mondati da certe affezioni morbide che hanno toccato in tempi infelici per restituirli alla loro bellezza artistica; ecco il caso in cui è necessario di produrvi quella che alla lettera può chiamarsi un'alterazione, ma che in effetto non lo è.

Ci sono poi i casi ai quali accennava l'onorevole Ministro, in cui l'interesse del monumento è più storico che artistico; ed in quel caso le sue stesse anomalie costituiscono il valore del monumento.

E per quei casi è evidente che il volergli dare piuttosto un carattere che l'altro, sarebbe un togliere al monumento il suo più gran pregio.

Ora, forse la parola *alterare* colla possibilità che fosse intesa nel senso letterale, messa nel 7° articolo, potrebbe avere il rischio di nuocere ad uno di questi lati egualmente importanti.

Trasportato invece all'articolo 8°, nel quale si può ottenere facoltà di derogare alla legge per mezzo dell'autorità competente, in quel caso quella parola risponde al desiderio dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Massarani,

vale a dire che in quei casi in cui l'alterazione sarà conveniente all'interesse del monumento, ne sarà data facoltà di farla.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Massarani per una dichiarazione.

Senatore MASSARANI. Dichiaro che sono soddisfatto delle spiegazioni avute, e che accetto la trasposizione nell'art. 8° delle parole « alterare in qualunque modo. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io aderisco a questo desiderio, e dall'istante che l'onorevole Senatore Massarani dice che assente alla proposta del Relatore, non mi resta più nulla ad aggiungere.

Io scriverò l'art. 8° così:

« È vietato alterare in qualunque modo e destinare monumenti, ecc. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la modificazione proposta?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 7°:

Art. 7.

È assolutamente vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25 di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni d'arte e d'antichità e le memorie storiche anche quando si trovino in proprietà private.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 8°, che suona così:

Art. 8.

È vietato alterare in qualunque modo e destinare monumenti o oggetti insigni per arte o per antichità appartenenti agli enti morali od alle pubbliche amministrazioni ad usi che li modificano in alcun modo o li trasformano, senza il consenso delle autorità dal Ministero di Pubblica Istruzione a questo effetto costituite.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 8°.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 9°.
Ne do lettura:

Art. 9.

È fatta facoltà al Governo d'assumere la cura e la custodia di quei monumenti o edifici sacri o profani che non sono di proprietà privata, ovvero concorrere nella spesa che quella cura o custodia importa, d'accordo cogli enti morali e le pubbliche amministrazioni, alle quali ne apparterebbe la cura e la custodia, quando lo richieda un grande interesse nazionale, ovvero quando la cura o la custodia dei medesimi riesca troppo onerosa all'ente morale o alla pubblica amministrazione a cui spetterebbe, salvi rimanendo per ogni altro effetto i diritti e gli obblighi che potessero competere agli interessati.

Potranno egualmente essere all'uopo affidati dal Governo, con reciproco accordo, alle Province ed ai Comuni o altri enti morali, edifici sacri o profani ed avanzi monumentali di proprietà demaniale, nello scopo della loro conservazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola.....

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando all'Ufficio Centrale se non crederebbe conveniente di metterci qui anche quella facoltà del concorso della Provincia e dei Comuni. Siamo nel medesimo ordine d'idee.

È fatta facoltà al Governo di assumere la cura e la custodia, e tutto quanto è scritto in un articolo precedente.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Mi pare che in questo caso sarebbe superfluo, perchè è una iniziativa pura e semplice del Governo il quale la prenderà se crede di prenderla.

È noto che quest'articolo è fatto per gli oggetti di grandissimo interesse nazionale. Le altre combinazioni sono tutte già provvedute; ora qui è solo il caso di un grande interesse

nazionale, davanti al quale la Provincia e il Comune spariscono.

Pur nullameno niente vieta che il Governo lo richieda quando sia il caso, ma non giova esprimerlo come norma generale.

PRESIDENTE. Fa qualche proposta l'onor. Relatore?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. No, signore.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Darò ora lettura dell'art. 10.

Art. 10.

Quando avvenga che gli amministratori delle chiese o di enti morali tengano un'opera d'arte che non è oggetto speciale di culto, in luoghi o in condizioni che ne possano pregiudicare la conservazione o ne rendano impossibile lo studio; e quando ammoniti dalle autorità non si conformino alle sue prescrizioni, potrà il Ministero della Pubblica Istruzione disporre che questa opera d'arte venga collocata in una pubblica galleria o museo, possibilmente dentro il comune e la provincia, riservando agli enti morali il loro diritto di proprietà.

Questa stessa misura potrà essere sostituita per gli oggetti mobili alla espropriazione per pubblica utilità nel caso contemplato nel primo comma dell'art. 3°.

Potrà finalmente questa misura essere offerta e liberamente accettata dagli enti morali egualmente che dai privati per i quali riuscisse pericolosa ed onerosa la custodia d'oggetti mobili per arte o per antichità di loro pertinenza, ovvero che fossero desiderosi di renderne più facile lo studio e farne pubblica mostra.

Il traslocamento degli oggetti per effetto di questo articolo in una pubblica galleria o museo sarà per sua indole temporaneo e da durare per tutti i casi nei quali è obbligatorio finchè durano le circostanze che l'hanno determinata; per i casi di libera elezione, a volontà di coloro che hanno fatto il deposito.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Vi è da fare una correzione nel 2° comma: invece dell'articolo 3° deve dirsi dell'art. 4°.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 10 con questa correzione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora il titolo II.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

TITOLO II.

Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e d'antichità.

Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Di conformità alle idee che furono svolte nella discussione generale dall'onorevole Senatore Di Giovanni e da me, ho l'onore di rassegnare al Senato, anche a nome del prelodato Senatore, una proposta di emenda al titolo II, la quale, senza troppo alterare la economia generale della legge, pare a noi che varrebbe a meglio conciliare i diritti della privata proprietà con la tutela efficace del decoro e della cultura nazionale.

La proposta è semplice; essa si riduce a ristabilire per questo Titolo il testo dello schema ministeriale, con alcune variazioni.

E benchè l'ora tarda mi sospinga, io vorrei dimandare alla indulgenza del Senato che mi concedesse di esporre, avanti tutto, in che cosa queste varianti consistano; poi, di mostrare brevemente com'esse non si possano punto dire informate a quegli spiriti draconiani, che gli strenui propugnatori del diritto di proprietà, e primo fra questi l'onorevole Pepoli, ci son venuti apponendo.

Ho detto che proponiamo di ristabilire il testo dello schema ministeriale; se non che pare a noi consigliato dall'ordine logico lo enunziare, prima delle eccezioni, il principio generale, che regge tutta quanta la materia; e però il proclamare la libera permutabilità degli oggetti d'antichità e d'arte nell'interno del Regno, prima di scendere a determinare le cautele da cui costiffatte permutazioni devono essere accompagnate all'interno, e le limitazioni a cui devono soggiacere quando si tratti di varcare i confini dello Stato. Quindi è, che in testa al titolo II dovrebbe, a nostro avviso, collocarsi l'articolo che secondo la numerazione dello schema ministeriale è l'undecimo; e che diverrebbe decimo, secondo la nostra proposta.

E vorremmo altresì che più intera ed esplicita fosse la dichiarazione di libertà con cui questo articolo principia; onde, laddove è detto che « nell'interno del Regno è libero il trasferimento degli oggetti mobili di arte e di antichità da un luogo ad un altro, » vorremmo si dicesse che libero è di cotesti oggetti « il trasferimento e il commercio. »

Seguirebbe poi il precepto di tutte le opportune cautele, che lo schema ministeriale già nel medesimo articolo impone, affinchè il tramutamento da un luogo all'altro avvenga senza guasto, alterazione od altro detrimento qualsiasi degli oggetti medesimi. Sicchè l'intero articolo rimanendo inalterato, salva l'aggiunta delle parole « e il commercio, » esso suonerebbe nel seguente tenore:

« Art. 10. Nell'interno del Regno è libero il trasferimento e il commercio degli oggetti mobili d'arte e di antichità da un luogo in un altro. Sarà bensì necessario il permesso dei Prefetti delle provincie, i qua'i, intese le rispettive Commissioni conservatrici, lo accorderanno qualora non vi sia pericolo di guasti o di alterazioni nella remozione, nel trasporto o nella ricollocazione degli oggetti medesimi,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

e questi non abbiano una grande importanza per determinare il carattere artistico di quella regione. In caso diverso si dovrà renderne informato il Ministro della Pubblica Istruzione, ed attendere le disposizioni del medesimo. Il Ministero sarà sempre informato di ogni trasferimento permesso ed avvenuto, come ancora della opportuna e sicura ricollocazione degli oggetti trasferiti. »

Di qui naturalmente si passerebbe alle restrizioni cui il principio generale della libertà deve soggiacere rispetto alle vendite all'estero; e però qui troverebbe il suo posto l'art. 10° dello schema ministeriale, che diventerebbe l'11°.

Quest'articolo principia così:

« Chiunque vorrà esportare all'estero, per via di terra o di mare, oggetti di antichità ed opere d'arte di autori non viventi, raccolte numismatiche, iscrizioni, codici, diplomi e collezioni convenienti ai Musei artistici ed archeologici, ne dovrà ottenere licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione.

« Il Ministero, per mezzo de' suoi delegati, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione. »

E fin qui corriamo d'accordo. La disparità incomincia di qui innanzi:

« In questo caso (continua lo schema ministeriale) è riservato al Governo il diritto di acquisto. »

Noi proponiamo che invece si dica: « In questo caso la licenza di esportazione sarà negata. »

È valga il vero, pare a noi, secondo abbiamo procurato di dimostrare ampiamente nella discussione generale, pare a noi che, non potendosi fare assegnamento sopra un efficace esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, il quale nel più dei casi sarebbe impotente a ridurlo in atto per la deficienza di mezzi economici, altro non resti, una volta ammesso che un oggetto d'antichità o d'arte altamente rilevi al decoro e alla coltura nazionale, se non assicurarne l'immanenza in paese.

In altri termini, quando sia giudicato che « l'importanza storica locale o il valore artistico

o storico del monumento consiglino — come dice lo schema ministeriale — di non permetterne la esportazione, » quale mai logica e legittima conseguenza può emanare da cosiffatto giudizio, se non questa, che la esportazione debba essere vietata? Dirò poi tutte le attenuazioni con le quali noi reputeremmo che potesse essere mitigato l'apparente rigore di questa provvisione.

Così adunque dovrebbe, a nostro avviso, essere concepito l'art. 11:

« Chiunque vorrà esportare all'estero, per via di terra o di mare, oggetti di antichità ed opere d'arte di autori non viventi, raccolte numismatiche, iscrizioni, codici, diplomi e collezioni convenienti ai Musei artistici ed archeologici, ne dovrà ottenere licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministero per mezzo de' suoi delegati, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione: in questo caso la licenza sarà negata. »

L'art. 12 dello schema ministeriale riguarda l'esercizio del diritto di prelazione. Ora, introdotto rispetto ai capi d'arte e d'antichità più cospicui e più rilevanti per la coltura o per il decoro nazionale il principio del divieto di esportazione, poteva, rispetto agli altri, essere argomento di dubbio, se si dovesse o no mantenere il diritto di prelazione in favor dello Stato.

Se non ammettete, altri potrebbe dirci, il diritto di prelazione per le cose più importanti, perchè introdurlo rispetto a quello di minor conto? Se non che, a rifletterci su un po' più maturamente, è facile intendere come possa accadere che un oggetto, pur non avendo in assoluto un'altissima importanza storica o artistica, possa tuttavia, rispetto a un Comune e ad una Provincia, offrire una importanza locale sufficiente, da rendere desiderabile che non sia esportato.

Per questo caso adunque non pare inopportuno che sia riservato allo Stato, anche nello interesse delle Provincie e dei Comuni, il diritto di prelazione.

Ma appunto perchè non si tratterebbe in questo caso di oggetti della massima importanza, pare a noi che non si dovrebbe qui entrare nel ginepraio degli apprezzamenti per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

via di perizia, i quali sono sempre tali da aprire l'adito a controversie assai gravi; e che sarebbe da ammettere bensì la prelazione in favor dello Stato, ma soltanto pigliando a norma il prezzo indicato da chi dimanda la licenza di esportazione. Si avrebbe così anche una sufficiente malleveria che la indicazione del prezzo non fosse per essere inferiore al vero.

L'articolo 12, adunque, vorrebbe essere così formulato:

« Il Ministero della Pubblica Istruzione, udite le autorità da esso delegate, concederà licenza di esportazione, quando sia riconosciuto che l'oggetto possa essere esportato senza danno della storia e del decoro nazionale e quando lo Stato non voglia esercitare il diritto di prelazione.

« Ogni domanda di esportazione sarà accompagnata dalla dichiarazione del valore dell'oggetto; e lo Stato avrà tre mesi per deliberare se acquista l'oggetto al prezzo indicato. »

Qui finirebbe l'articolo; il quale, in tutto conforme al testo ministeriale, verrebbe solo ad essere alleggerito di quella parte da cui non potrebbero se non iscaturire maggiori complicazioni e difficoltà.

Segue l'articolo 13, che stabilisce la tassa di esportazione. E qui appunto noi ci siamo dato carico di temperare quello che poteva avere di eccessivamente rigoroso la massima del divieto; avvegnachè, quasi a compensazione del rigore usato in quei casi, in cui, trattandosi d'oggetti d'alta importanza, il divieto d'esportazione parve a noi indispensabile, abbiamo cercato di togliere alla legge ogni carattere fiscale rispetto a tutti quegli altri casi, e sono fuor di confronto i più numerosi, in cui la esportazione, risguardando oggetti d'importanza minore, può essere concessa.

Quando adunque l'esportazione sia concessa, e però sia da aversi come dimostrato che non trattasi di oggetti di cospicua importanza, pare a noi che la tassa non debba se non essere in qualche modo remuneratrice delle spese e degli uffici, a cui deve sobbarcarsi lo Stato per il fatto medesimo dell'esportazione.

È stato detto da un celebre campione del libero scambio, che i dazi non eccedenti il 10 per cento sono tollerabili anche nel sistema della libertà; tuttavia, in ossequio al desiderio

del mio onorando Collega, ed anche allo scopo di mostrare vie meglio ai propugnatori del diritto di proprietà come noi medesimi vogliamo tenerne grandissimo conto, io vi propongo di limitare la tassa al 5 per cento, certo che, ridotta in questi termini, essa non può incontrare difficoltà presso alcuno.

L'art. 13 sarebbe pertanto così concepito:

« Nel caso che sia permessa l'esportazione, gli oggetti saranno assoggettati ad una tassa corrispondente al 5 per cento del loro valore dichiarato. »

Viene per ultimo l'art. 14, e anche questo rimarrebbe pressochè del tutto conforme allo schema ministeriale, dove si legge: « Quando gli amministratori delle chiese o di altri enti morali intendano di alienare o permutare, anche nell'interno del Regno, i loro oggetti d'arte, d'antichità o di storia, dovranno renderne consapevole il Ministero della Pubblica Istruzione. »

Solamente, a maggiore cautela, vorremmo aggiunte in fine le parole: *e ottenerne licenza.*

Tale è il tenore delle modificazioni che noi proponiamo.

Ora, se me lo consente il Senato, io vorrei brevemente giustificare questo sistema, il quale, come ho avuto l'onore di dire, intende a conciliare gli interessi supremi dello Stato e della patria coltura, col rispetto dovuto alla privata proprietà.

Lo stesso onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione, rispondendo all'onorevole Senatore Di Giovanni, non ha potuto revocare in dubbio che inespugnabile fosse, a fil di logica, la serrata e veramente romagnosiana argomentazione del valoroso oratore. Non v'ha diritto, anch'egli si sentiva trascinato ad ammetterlo, contro il diritto; non è possibile mantenere in un rigoroso parallelismo il diritto dello Stato e quello della privata proprietà; forza è che uno dei due ceda; e se allo Stato importa che sia guarentita la immanenza dei monumenti, e se il danno della perdita, avvenga esso per distruzione o per esportazione, è il medesimo, innegabile è nello Stato, ed uguale è in amendue i casi, il diritto d'impedire cotesto danno.

Se non che poi all'onorevole signor Ministro pareva che, non potendosi nelle cose umane applicare il rigore assoluto dei principî, e do-

vendosi tener conto delle contingenze, convenisse anche in questa materia conformarsi alle consuetudini invalse; secondo le quali, a suo credere, ogniqualvolta alla proprietà privata viene irrogato alcun danno e inflitto per ragione di utilità pubblica alcun detrimento, suolsi costantemente ad essa concedere una indennità; o, per usare le sue parole, ogniqualvolta la società civile crede necessario d'invadere la proprietà altrui, non lo fa che in una forma sola: il riscatto.

Badiamo. La indennità, il corrispettivo, il riscatto, in parecchi casi, gli è il vero, si applicano; ma non in tutti: anzi il novero dei casi nei quali nessun riscatto, nessun corrispettivo, nessuna indennità si concede alla proprietà manomessa, non sarebbe minore, chi volesse tutto esaurirlo, di quelli nei quali trovano luogo siffatti compensi.

Già il Senatore Di Giovanni citava parecchi esempj di sacrificj imposti alla proprietà senza retribuzione.

Le servitù prediali per ragioni militari, quelle che gravano sui littorani per rispetto alla navigazione fluviale, quell'altre che riguardano la conservazione delle strade, le restrizioni edilizie per titolo non pur di sicurezza e d'igiene, ma di ornato e di decoro, sono del numero.

E gravissimi fra tutti, ancora che non siano altrimenti da lamentare, sono i vincoli forestali, i quali inceppano la libera coltivazione di tanta parte della superficie del Regno.

Quest'Aula risuona ancora del vivace dibattito, che intorno a siffatta materia fra Voi lungamente, onorevoli Senatori, e dottamente si venne agitando; e che appunto si chiuse con questa deliberazione, che il vincolo forestale non tragga seco indennità veruna, ogniqualvolta la immanenza dei boschi sia per ragioni telluriche o meteorologiche richiesta dal pubblico bene. L'unico caso addotto dal Senatore Pepoli non è la regola in questa materia, anzi è l'eccezione; perchè l'indennità si ammise soltanto rispetto al vincolo forestale imposto per ragioni igieniche, molto dubitandosi se queste ragioni igieniche possano aversi per comprovate, davanti alla scienza; e ancora l'indennità per siffatto titolo neppure generalmente si concedette, ma tassativamente per quei luoghi soltanto, dove già era in vigore.

Anche qui dunque si può dire che l'eccezione

conferma la regola; e sta che i vincoli forestali generalmente sono imposti alla proprietà privata, senza compensazione nè riscatto veruno.

Che più? Quando i beni affetti da vincolo fedecommissario si sono prosciolti in beneficio degli attuali possessori e dei primi chiamati, non si mandarono forse deluse le legittime aspettative di tutte le venture generazioni, alle quali questi beni dovevano per volontà dei fondatori immanabilmente devolversi? E forse che per costesto inevitabile sacrificio di talune private ragioni si deve minor lode al legislatore, il quale ha reso permutabile tanta ricchezza, e suscitato tanto stimolo di produttività in pro del civile consorzio?

Un'altra sorta di proprietà tollerate che io vi ricordi, la quale continuamente, e per fatto delle nostre leggi, non che assoggettata a detrimento gravissimo, è, si può dire, colpita di rapida e precoce morte, a fine di accomunarne all'universale gl'ineestimabili benefici. E voglio ricordare questa di preferenza, perchè offre una analogia grande coll'obbietto di cui ci occupiamo. Quale proprietà più sacra di quella delle opere dell'ingegno, la quale si può dire che formi quasi tutt'uno colle facoltà intellettive dell'uomo? Eppure, dopo ottant'anni questa proprietà si estingue nella famiglia dell'autore. I nipoti, se non i figliuoli, del pensatore, del poeta, dell'uomo illustre che ha consumato la vita al foco del proprio genio e alla cote delle proprie opere, cessano di ritrarre alcun beneficio dalle sue onorate fatiche, dal suo sacrosanto retaggio.

Verso un tanto sacrificio inflitto alla discendenza, alla famiglia dell'uomo di lettere o dell'artista, è egli da recare in paragone quel detrimento assai limitato che può patire il proprietario di un'opera d'arte, al quale non si contende già il godimento di quest'opera, ma si prefluiscono certi confini, entro i quali pur tuttavia può questo godimento perfettamente attuarsi? Al quale questo soltanto si dice: voi che per beneficio di fortuna siete in pari tempo proprietario, e quasi depositario in pro di tutti, di un capolavoro del genio umano, voi lo manterrete così che anche i vostri concittadini e la Nazione vostra profittino della potenza intellettuale che se ne irradia? Certo in questo caso, se detrimento può mai chiamarsi quel

contributo che al privato è richiesto in nome del pubblico bene, il detrimento è assai tollerabile e lieve.

Io non posso del resto dimenticare, o Signori, alcune savie parole che assai opportunamente pronunziava nell'attuale dibattito l'onorevole Relatore. Onori ed oneri, egli ne diceva, sono alla proprietà congiunti, e fra sé inseparabili; ed egli ottimamente diceva, avvegnachè la proprietà non sia per assoluto e per intrinseca essenza un privilegio, anzi piuttosto una funzione sociale; e, a quel modo che essa arreca considerazione e benefici, dei quali tornerebbe troppo lunga l'enumerazione, così anche sia naturale ch'essa imponga non pochi e non lievi doveri.

La proprietà, oserei dire, ha cura d'anime; essa non può rinchiudersi in sé medesima, ma deve attuare in tutto quanto è possibile la mutualità verso i men fortunati; deve, e questo le costa un sacrificio assai minore, far copia altrui di quel tanto di godimento, di cui può rendere partecipi gli altri senza detrimento proprio, od anche assoggettandosi ad un detrimento minore del beneficio che altrui ne risulta.

Vediamo, d'altra parte, un poco, se davvero il danno che può risentire il proprietario di un capolavoro dall'esserne limitata la permutabilità all'interno mercato, sia così grave come è parso ai nostri contraddittori.

Il proprietario di un insigne capolavoro d'arte, o versa in laute condizioni di censo, ovvero è caduto in basse fortune.

S'egli è ricco, la legge, vietandogli di esportare il patrio capolavoro con danno del decoro e della coltura nazionale, difende in qualche modo contro la cupidigia del lucro, dalla quale uscirebbe inquinata, la sua medesima reputazione; poichè gli è evidente che il biasimo non gli sarebbe risparmiato se, guarentito contro ogni necessità, anzi ridondante di superfluo, per mera avidità di guadagno egli spogliasse se stesso ed altrui di un bene, del quale la fortuna sua lo ha reso in pro di tutti depositario.

Se invece si tratta di persona caduta in basse fortune, non è dimostrato, avanti tutto, che dalla esportazione essa sia per cavare un beneficio assai maggiore di quello, che dalla vendita sul mercato interno potrebbe ottenere. Sa, chi per

poco abbia qualche esperienza di cosiffatte transazioni, che rade volte il beneficio ne profitta direttamente al venditore; che vi hanno, massime rispetto alle transazioni coll'estero, numerosi e inframmettenti intermediari, i quali, assai più con lode di accortezza che non di magnanimità, stanno sulle tracce sempre, dall'una parte, del bisogno di vendere, dall'altra della ghiottornia di acquistare; e facendo sé negoziatori fra i due, raccolgono bene spesso per sé soli la massima parte del beneficio.

Onde chi davvero scenda al midollo della cosa, non trova che in siffatto caso sia grande il profitto del venditore.

Ma vi ha di più. La vendita all'estero non è il solo modo col quale anche il signore decaduto possa cavare un qualche materiale profitto da alcun capolavoro che possenga. Può, avanti tutto, e noi lo vorremmo proclamato col primo articolo del titolo II, liberamente vendere sull'interno mercato, in tutta quanta la estensione del Regno, la cosa sua. Ora, in uno Stato vasto quanto il nostro è, in virtù di quella perpetua volubilità delle sorti umane per la quale le ricchezze nuove alle antiche succedono, avverrà assai probabilmente che nuovi ricchi possano fare quello, che non sono più in grado di fare i signori venuti al meno.

Vero è bene che da

La gente nova e i subiti guadagni

non sempre si può aspettarsi molto amore delle cose d'arte; ma è anche vero che le leggi, se non possono supplire intieramente ai costumi, concorrono anch'esse a formarli.

Ora se, togliendo via la concorrenza schiacciante di certe fortune colossali dell'estero, voi ridurrete ad un valore discreto anche i capolavori dell'arte, molto più facilmente gli amatori nazionali si sentiranno incurati a sottrarre a quei proprietari vecchi, che non sieno più in caso di conservarli. E vi hanno poi anche le associazioni di amici dell'arte, forma nuova dei nuovi tempi, le quali, quando non bastino le forze individuali, possono efficacemente sottrarre agli acquirenti privati.

All'infuori poi anche dalla vendita, vi hanno altri spedienti, mediante i quali da' capolavori dell'arte si può cavare un qualche beneficio materiale in pro di chi li possiede. Non abbiamo che a volgere gli occhi alle straniere contrade

per andarne convinti. Vi hanno le private e nomadi esposizioni a pagamento, le quali, in paesi ove pure non è antichissimo il culto per le discipline del bello, fruttano utili considerevoli; e, mentre arrecano un vantaggio materiale non trascurabile all'espositore, arrecano in pari tempo un beneficio morale grandissimo all'universale, diffondendo tra il popolo l'amore e il gusto delle cose belle.

Vi ha dunque una serie di spedienti che agevolano ai proprietari il modo di cavare benefici materiali dai capolavori che posseggono, senza sottrarli al patrimonio della coltura nazionale.

Nè infine, allorché incalzi l'urgenza di soccorrere a immeritate sventure, è pauro da temere che non sorga spontanea e non suggerisca i trovati più santamente ingegnosi quella mutua assistenza, la quale, se altre virtù mancassero, ultima perdurerebbe in Italia.

Passiamo, o Signori, se vi piace, a un altro ordine di considerazioni.

Ammettono tutti gli scrittori, i quali dettano intorno alla filosofia del diritto, che le leggi, oltre a quel tanto di bontà assoluta cui loro è dato di raggiungere, devono possedere una certa bontà relativa; devono, cioè, rispondere alle condizioni attuali del luogo e del tempo, in cui sono destinate ad esercitare la loro efficacia.

Se il nostro paese avesse già raggiunto un alto grado di prosperità, se sui risparmi della rendita nazionale si potesse destinare una cospicua somma da essere investita, a cura del Governo, nella acquisizione dei capolavori dell'arte, io comprenderei che anche il diritto di prelazione potesse parere una malleveria sufficiente.

Ma a che vorremmo noi pascerci di vane illusioni?

Tutt'altre sono, e saranno per un pezzo ancora, le nostre condizioni economiche. Nè io medesimo, per quanto abbia caldamente a cuore gl'interessi dell'arte, oserei, nelle angustie in cui versa l'erario pubblico, consigliare incompatibili dispendi, massime considerando che sarebbe sottratto all'arte viva quel peculio, che l'acquisto dei cimeli antichi più preziosi avrebbe tra breve assorbito.

Mi pare adunque che anche una ragione speciale, una considerazione dedotta da quella

ch'io dicevo bontà relativa delle leggi, raccomandandi il temperamento da noi proposto.

Consideratelo, se vi piace, soltanto come temporaneo: noi pure auguriamo che rapidamente maturi e giunga sollecito un tempo, nel quale lo Stato, potendo avventuratamente disporre di considerevoli civanzi in pro dell'arte, sottentri esso medesimo ai privati proprietari, i quali più non fossero in grado di reggere cotesta, secondo io vorrei chiamarla, onerifica ma grave funzione sociale, di depositari delle glorie patrie. Ma fino a che quel tempo non giunga, la malleveria che noi vi proponiamo di sancire, o Signori, non ne sembra eccedere i confini dell'onesto e del giusto. Fino a che noi lottiamo colle gravissime difficoltà finanziarie, in cui parevamo pur ieri affogare, fino a che non siamo certi di aver debellato e spento un nemico che partecipa alla natura dell'idra, della quale quando una sola testa sfugga alla clava è da temere non tutte le altre ripullulino, fino a quel giorno, io dico, è necessario che qualcosa si faccia per la preservazione, per la tutela, per la incolumità di un patrimonio, che altamente rileva al decoro e alla coltura nazionale.

Noi non vi consigliamo punto una confisca; se anche volesse dare un nome odioso a tal provvisione la quale a noi odiosa non pare, tutt'al più potreste dire che vi consigliamo di staggire questo patrimonio, per il lasso di tempo durante il quale non possa lo Stato farsene acquirente. Ma non si può dire che ciò involga una negazione del principio di proprietà.

Noi possiamo in qualche modo paragonare la nostra alla condizione anormale di un paese, che debba pensare alla propria difesa. Se, sotto la minaccia o il sospetto di prossime ostilità, od anche soltanto al rabbuiarsi della situazione politica generale, gli è lecito e non infrequente che si vieti la esportazione di molti prodotti della industria e della natura, e che s'impediscano l'uscita delle armi, dei cavalli, del ferro, persino dei cereali, perchè non potremmo noi tener conto di un pericolo morale non dissimile da quel materiale pericolo, e ricorrere a non dissimili ancorchè assai meno gravi cautele?

Un ultimo riflesso parmi che valga a raccomandare al Senato la proposta che abbiamo avuto l'onore di rassegnargli. Mentre per una parte noi aggraviamo, gli è vero, le disposi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

zioni dello schema ministeriale, col sancire il divieto della esportazione rispetto a quelle opere le quali veramente raggiungano un carattere eminente di merito e di importanza, noi per altra parte alleviamo in modo considerevole l'onere, che altrimenti si devolverebbe su tutti indistintamente gli oggetti d'arte e di antichità anche di secondaria importanza; e questa compensazione mi pare che non debba essere tenuta in poco conto anche da coloro, che hanno strenuamente sostenuto i diritti dei privati proprietari.

Altri vorrà dire, per avventura, che noi compartiamo un beneficio ai detentori di oggetti d'arte di minore importanza, e rechiamo un danno a quelli che posseggono oggetti di importanza maggiore; ma è cosa a tutti nota che le vendite, alle quali hanno ricorso per ragione d'angustie economiche talune decadute famiglie, raro è che involgano un oggetto d'arte solo; di consueto sono collezioni passate di padre in figlio, d'avo in nipote, sono copiose raccolte quelle di cui si bandisce la vendita. Ora, in coteste raccolte rari sono i capolavori; ci ha di consueto una quantità considerevole di oggetti degnissimi di attenzione, certo apprezzabili da tutti gli amatori, ma che non raggiungono quella eccellenza, per cui debbano essere assolutamente conservati al paese.

Ebbene, il privato al quale noi apriamo pressochè gratuitamente, attraverso i confini dello Stato, lo sbocco all'esportazione della massima parte degli oggetti della sua collezione, non è egli largamente compensato così, di quel tanto che pure potesse perdere per il limite posto alla permutabilità di un'oggetto solo, il quale tuttavia non cessa d'essere liberamente permutabile in tutta la estensione del nostro paese?

Io lo ripeto qui in sul finire, noi non intendiamo di gettare le fondamenta di un sistema immutabile. Nessuna legge, io credo, di sua natura lo è; credo anzi che il legislatore debba tenere sempre alcun conto delle temporanee contingenze; e che però noi faremmo cosa savia pigliando una malleveria, la quale è augurabile che torni superflua allora, quando il paese abbia raggiunto lo svolgimento completo delle normali sue forze.

Ma perchè questo giorno si raggiunga, perchè il paese attui tutte le sue potenze, non è egli desiderabile che noi gli conserviamo tutti gli strumenti della sua civiltà, tutti i modi onde educare se medesimo alle belle e forti e grandi cose? E vogliamo noi dimenticare il grandissimo influsso che anche le discipline del bello esercitano sugli animi umani?

Le generazioni, ricordiamolo, che hanno diffuso in tutto il mondo la loro fama coi commerci e colle imprese più audaci, furono quelle medesime che ci tramandarono i più splendidi capolavori dell'arte. Ora, se esse hanno avuto virtù di crearli, noi potremo almeno camminare sulle loro orme, purchè teniam fede ai loro insegnamenti, purchè vogliamo quotidianamente ispirarci alle opere del loro genio. Deh! non si dica di noi, vi ripeto parole che udii testè fremere sulle labbra dell'uomo onorando, al quale vo superbo d'essermi consociato nell'odierna proposta, deh! non si dica di noi che mentre con meticolosa pietà raccattiamo in ogni lembo di terra straniera le ossa de' nostri grandi, ne lasciamo poi con ismemorata apatia esulare lo spirito.

Chiudo il mio dire raccomandando alla considerazione dell'on. sig. Ministro e dell'onor. Ufficio Centrale la proposta nostra; e poichè il Senato deve oramai rinviare a domani il seguito dei propri lavori, auguro che questo intervallo possa sembrar loro opportuno per concedere qualche attenzione alla serie degli emendamenti, che abbiamo avuto l'onore di rassegnarvi.

PRESIDENTE. A termini del Regolamento dovrei adesso interpellare se vengono appoggiati, ad uno ad uno, gli articoli proposti dall'onorevole Senatore Massarani: ma poichè l'ora è tarda, mi pare meglio sciogliere la seduta; sicchè intanto l'Ufficio Centrale gli esamini e riferisca domani.

Domani si terrà seduta pubblica all'ora consueta per il proseguimento di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).